

Messaggio

numero
8269

data
29 marzo 2023

competenza
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Nuova Legge delle scuole dell'obbligo

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio siamo a sottoporvi l'adozione di una nuova legge, la Legge delle scuole dell'obbligo (LSO), in sostituzione di due leggi vigenti che dovranno contestualmente essere abrogate, la Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (di seguito LSISE) e la Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 (di seguito LSM).

1. Introduzione

Il progetto di dotare il Cantone Ticino di una sola legge sull'intero comparto delle scuole dell'obbligo è la conclusione di un processo iniziato alcuni anni or sono con l'adozione da parte di numerosi Cantoni, tra cui il nostro, dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria del 14 giugno 2007 (concordato HarmoS). Con questo atto intercantonale sono state infatti gettate le basi giuridiche per una considerazione unitaria del segmento obbligatorio della scuola, indipendentemente dai diversi profili dei vari ordini scolastici (in Ticino la scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la scuola media) e dalle competenze amministrative inerenti a questi ordini (scuole comunali e/o scuole cantonali). Il processo è poi continuato con l'adozione del nuovo Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese (2015), parallelamente all'adozione negli altri Cantoni svizzeri del Lehrplan 21 (Svizzera tedesca) e del Plan d'études romand (Romandia).

Sul piano dell'organizzazione scolastica, l'avvio della fase sperimentale della riforma della scuola dell'obbligo denominata "La scuola che verrà" ha subito una battuta d'arresto con il voto negativo del 23 settembre 2018. Malgrado il blocco della menzionata sperimentazione, sulla scorta dell'adozione il 23 settembre 2020 del messaggio n. 7704 da parte del Gran Consiglio, nell'anno scolastico 2020/2021 sono entrate in funzione alcune nuove ore di laboratorio (insegnamento per mezze classi) nel primo biennio di scuola media, mentre dall'anno scolastico 2021/2022 viene applicata la riduzione del numero massimo di allievi alla scuola media da 25 a 22 ed è partita l'introduzione dei docenti di appoggio obbligatori alla scuola elementare (nelle monoclassi con più di 22 allievi, nelle biclassi con più di 20 allievi e nelle altre pluriclassi) e alla scuola dell'infanzia (nelle classi con oltre 20 allievi).

La nuova legge che qui presentiamo riprende in larga parte testi già esistenti, li sistematizza in un contesto unico e conferisce alla scolarizzazione obbligatoria un'unitarietà de jure che di fatto il nostro Cantone già conosce. Contestualmente vengono recepiti nella nuova legge i principi definiti nel quadro del progetto di riordino delle competenze Cantone/comuni "Ticino 2020", che per gli ambiti che non toccano la scuola saranno affrontati in altri messaggi governativi.

Parallelamente a questo riordino giuridico, che risponde anche a sollecitazioni inerenti alla riduzione normativa più volte avanzate dal Gran Consiglio, vengono recepiti nel progetto

qui proposto alcuni cambiamenti di ordine pedagogico ed organizzativo per i quali è necessaria una specifica base legale.

Dopo l'adozione del concordato HarmoS, dopo le riforme inerenti alla formazione di base e alla formazione continua dei docenti, dopo l'adozione del nuovo piano di studio e la loro implementazione, dopo il blocco del progetto "La scuola che verrà" e l'adozione della riforma scolastica (messaggio n. 7704), il presente messaggio permetterà al nostro Cantone di poter disporre di una base giuridica rivista, unitaria e completa inerente alle scuole obbligatorie.

2. Cenni storici

Riportiamo qui a mo' di compendio alcune indicazioni inerenti alla scuola dell'obbligo in Ticino tratte dalla cronistoria inserita nel volume "La scuola pubblica ticinese dall'Ottocento ai giorni nostri", curato da Nelly Valsangiacomo e Marco Marcacci, Bellinzona settembre 2014. Essi permettono di avere un breve sguardo sui più importanti cambiamenti che hanno segnato la scuola pubblica obbligatoria ticinese dalla nascita del Cantone ad oggi.

Il 4 giugno 1804 viene adottata la prima legge cantonale in materia di pubblica istruzione, che prevede l'istituzione di una scuola elementare in ciascun Comune.

Nel 1824 viene aperta a Chiasso la prima scuola di mutuo insegnamento del Ticino; altre seguiranno a Bellinzona, Locarno e Lugano.

Nel gennaio 1827 Stefano Franscini e la moglie Teresa aprono e dirigono una scuola per fanciulle dai 6 ai 16 anni a Lugano.

Nel 1829 viene adottata la Legge sulla vigilanza da esercitare in materia di scuole e di pubbliche associazioni, che pone tutti gli stabilimenti di pubblica educazione sotto la sorveglianza immediata del governo.

Nel 1830 la Costituzione cantonale menziona per la prima volta la scuola (articolo 13), nel 1831 viene adottata la Legge sulla pubblica istruzione e nel 1832 viene adottato il Regolamento generale delle scuole, che precisa che le scuole sono sia minori (distinte in due classi), sia maggiori (distinte in tre classi).

Il 27 ottobre 1837 viene emanata una circolare della Commissione di pubblica istruzione il cui articolo 7 stabilisce per la prima volta un chiaro obbligo scolastico dai 6 ai 14 anni.

Nel 1841 vengono istituite le scuole elementari maggiori della durata di tre anni in ogni distretto e nel 1842 viene approvata una legge sugli ispettori delle scuole elementari maggiori e minori con 15 circondari scolastici; la funzione di ispettore è piuttosto onorifica.

Nel 1844 viene aperto a Lugano, su iniziativa di Filippo Ciani, il primo asilo infantile del Ticino.

Nel 1847 viene adottata la Legge per l'ordinamento stabile delle scuole elementari maggiori e due anni dopo il Consiglio di Stato ticinese introduce il sistema dipartimentale: nasce ufficialmente il Dipartimento della pubblica educazione, che sarà confermato con la legge sull'organizzazione delle autorità pubbliche del 1855.

Nel 1864 viene adottata la Legge scolastica generale o "codice scolastico". Essa distingue per la prima volta tre ordini di scuole: scuole primarie (scuole elementari e asili infantili, questi ultimi menzionati per la prima volta), scuole secondarie (ginnasi, scuole maggiori, scuole di disegno) e scuole superiori (liceo). L'articolo 49 stipula che "alla scuola comunale devono intervenire tutti gli individui dell'uno e dell'altro sesso dai 6 ai 14 anni compiuti"; è la prima legge che fissa in modo chiaro l'obbligo scolastico, la sua durata e la gratuità dell'insegnamento obbligatorio nelle scuole pubbliche.

Nel 1874, con la nuova Costituzione federale, l'articolo 27 della carta fondamentale obbliga i Cantoni a provvedere ad un'istruzione primaria sufficiente, esclusivamente sotto la

direzione del potere civile, obbligatoria e gratuita nelle scuole pubbliche. Le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dagli appartenenti di tutte le confessioni senza pregiudizio della loro libertà di credenza e di coscienza.

Nel 1877 il Ticino si dota della Legge sulla libertà d'insegnamento: ai privati è concessa facoltà di aprire scuole nei limiti della Costituzione federale. Viene sancita la possibilità di parificare le scuole private con quelle pubbliche, come diretta conseguenza della riforma costituzionale del 20 novembre 1875, che garantisce la libertà d'insegnamento privato nei limiti della Costituzione federale. Un anno dopo viene soppressa l'incompatibilità fino a quel momento vigente tra le funzioni di sacerdote e quella di maestro in una scuola pubblica.

Nel 1879, dopo il cambio di orientamento politico in direzione conservatrice, viene approvata la prima parte della legge sul riordinamento generale degli studi, che sostituisce l'ordinamento del 1864; il Consiglio cantonale di pubblica educazione viene sostituito con la Commissione cantonale degli studi. Lo scopo dei conservatori è favorire la «cristianizzazione» dell'istruzione, senza stravolgere la legislazione liberale. La religione diventa materia obbligatoria anche nelle scuole secondarie, contrariamente a prima. Il numero massimo di allievi delle classi di scuola elementare è fissato a 60, la durata dell'anno scolastico varia da 9 a 10 mesi (il Comune fissa l'inizio fra il 1° ottobre e il 4 novembre), ma può essere ridotta fino a 6 mesi in caso di circostanze e bisogni speciali della popolazione riconosciuti dal Dipartimento. L'onorario dei maestri, esentato dalle imposte, non può essere inferiore a fr. 500.- annui per le scuole che durano 6 mesi e a fr. 600.- per le altre; quello delle maestre può essere inferiore di 1/5 a quello dei maestri. Le supplenze sono a carico del Comune per il primo mese, a carico dei suppliti per il tempo successivo. Lo Stato versa un sussidio da fr. 90.- a fr. 250.- a ogni scuola primaria regolarmente costituita.

Nel 1892 vengono avanzate le prime proposte volte a sostituire il metodo didattico tradizionale con quello «intuitivo», già in uso alla Scuola magistrale. Si voleva creare un corpo di 7 ispettori stipendiati per le scuole elementari e portare a 3 anni la formazione magistrale. Un anno dopo, nel 1893, con una modifica parziale della legge scolastica, vengono istituiti gli ispettori di carriera per le scuole elementari e maggiori, scelti tra i docenti meglio preparati e con esperienza didattica. La durata degli studi al ginnasio e alle scuole tecniche aumenta da quattro a cinque anni, con l'abolizione dei corsi preparatori. Nel 1894 viene introdotto un nuovo programma per le scuole primarie, permeato di positivismo: l'elemento caratterizzante è la preoccupazione utilitaria e naturalistica (studio scientifico all'aperto), ma c'è passività nello studio della lingua.

Nel 1897 nasce su iniziativa del Canton Zurigo la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE); scopo iniziale della Conferenza è l'ottenimento di una sovvenzione federale per la scuola pubblica obbligatoria. Nel novembre 1902 viene poi accettato in votazione popolare l'articolo 27bis della Costituzione federale, che prevede sovvenzioni ai Cantoni per aiutarli ad adempiere i loro obblighi in materia di istruzione primaria. In conseguenza viene adottata la legge federale concernente il sussidio alla scuola primaria pubblica.

Nel 1897 il governo crea la carica di ispettrice degli asili d'infanzia, ma mancano un regolamento generale, dei programmi aggiornati e insegnanti preparate. L'ispettrice riscontra molti inconvenienti nella qualità delle sedi e una diversità di durata dell'anno scolastico, che va da 5 a 12 mesi. Nel 1898 il Consiglio di Stato autorizza la tenuta di un corso di metodica applicata agli asili d'infanzia. Il primo corso si tiene a Bellinzona ed è frequentato da 63 maestre o aspiranti tali.

Nel 1908 viene respinta in votazione popolare la nuova legge sull'ordinamento scolastico, voluta dalla maggioranza liberale, che tendeva a rendere facoltativo l'insegnamento religioso.

Nel 1914 viene adottata la nuova Legge sull'insegnamento elementare. Vengono varati nuovi programmi e nuovi metodi pedagogici, viene limitato il numero massimo di allievi per classe e vengono soppresse le scuole della durata di soli 6 mesi annui. Nel 1917 viene nominata docente a Muzzano la maestra Maria Alberti, che inizia a sperimentare il metodo Montessori imparato durante un soggiorno di formazione in Italia. Vengono istituite a Chiasso le prime classi integrative, ossia classi speciali per cosiddetti "allievi tardivi".

Nel 1922 viene adottata la Legge circa il riordinamento della scuola primaria di grado superiore, che riorganizza le scuole maggiori. Nasce così la "nuova" scuola maggiore di tre anni dopo la quinta elementare. Il programma "deve essere coordinato in modo da completare l'istruzione degli alunni che non sono destinati a continuare gli studi ed avere quindi carattere prevalentemente pratico". Un anno dopo viene adottato il decreto esecutivo sul nuovo programma d'insegnamento e orario per le scuole maggiori e Giuseppe Lombardo-Radice inaugura la sua collaborazione con il Dipartimento.

Nel 1936 vengono approvati dal Consiglio di Stato i nuovi programmi delle scuole elementari e delle scuole maggiori. Sono fortemente influenzati dai suggerimenti presentati da Lombardo-Radice. L'impronta risente dell'impostazione neoidealista e del favore nei confronti dei metodi della scuola attiva propri del filosofo italiano, il quale era stato incaricato dal Dipartimento di visitare le scuole elementari e maggiori, di riferire sul loro andamento e di proporre i cambiamenti opportuni. Per quanto riguarda i contenuti, la novità principale è l'orientamento preprofessionale dell'ultimo anno della scolarità obbligatoria, attraverso l'insegnamento del disegno e dei lavori manuali.

Nel 1942 viene adottata la Legge sulla riforma dei ginnasi. In seguito a tale legge i curricoli del liceo e della scuola magistrale passano da 3 a 4 anni, quelli dei ginnasi e della scuola di commercio diminuiscono da 5 a 4. In conseguenza, devono essere elaborati nuovi piani di studio.

Nel 1951 l'obbligo scolastico viene prolungato fino a 15 anni. I corsi di avviamento professionale vengono trasformati in scuole di avviamento professionale.

Nel 1958 viene adottata una nuova legge sulla scuola che fissa la durata dell'anno scolastico a 9 mesi e impone un obbligo scolastico di nove anni. Cinque anni di scuola elementare, tre anni di scuola maggiore e, per chi non era destinato a continuare gli studi, un anno di scuole di economia domestica per le ragazze e di avviamento professionale per i ragazzi. Ginnasi e scuola di commercio ridiventano di 5 anni, il liceo di tre. La legge prevede la possibilità di passare dalla scuola maggiore al ginnasio e alle scuole superiori. Vengono soppresse le scuole maggiori "isolate", con un solo maestro incaricato di insegnare tutte le materie.

Nel 1968, in marzo, alcune centinaia di studenti della Scuola magistrale occupano un'aula dell'istituto a Locarno tenendovi un'assemblea permanente, dove si discute, si elaborano rivendicazioni e si votano risoluzioni. Le autorità reagiscono chiudendo l'istituto per una settimana e avviando un processo di riforma degli studi e della gestione scolastica definito "nuovo corso". La protesta nasce dal clima generale di contestazione giovanile e dalla volontà degli studenti di essere riconosciuti quale componente attiva della scuola, ma soprattutto da un malessere interno e dal sentimento di inadeguatezza dell'istituto. In settembre entrano in funzione presso il Dipartimento la Sezione pedagogica e l'Ufficio dell'insegnamento medio superiore. In ottobre la comunità di lavoro delle associazioni magistrali pubblica il rapporto sulla riforma della scuola media, stilato da una commissione

istituita nel 1966 (comunità di lavoro delle associazioni magistrali, Rapporto finale per lo studio di un progetto di riforma della scuola media).

Nel 1974 viene adottata la legge che istituisce la scuola media di 4 anni in sostituzione del ginnasio e della scuola maggiore. Gli scopi principali del nuovo ordinamento sono il posticipo alla fine della scolarità obbligatoria delle scelte alternative dei curricula di studio, la democratizzazione dell'accesso agli studi secondari e superiori, il potenziamento della scolarità di base. La scuola media unificata è voluta come scuola con finalità proprie (acquisizione da parte di tutti gli allievi nell'obbligo scolastico di una cultura di base polivalente che prepari alla vita sociale), non come preparazione ad altri curricula formativi scolastici o professionali. Nel 1976 si assiste all'apertura delle prime due sedi "sperimentali" (Castione e Gordola) e ai primi corsi biennali di abilitazione e aggiornamento dei docenti.

Nel 1976 il Consiglio di Stato istituisce una commissione di studio incaricata di redigere un progetto di legge-quadro sulla scuola. La Commissione tiene ben 74 sedute e presenta un rapporto sottoposto a larga consultazione nel febbraio 1982. Nel 1990 questo lavoro si conclude con l'adozione della Legge della scuola attualmente vigente, che sostituisce quella del 1958. Essa riconosce alla scuola compiti di sperimentazione e di promozione delle innovazioni nei campi di organizzazione, programmi, metodi e tecniche didattiche; istituisce gli istituti scolastici, organismi autonomi che «organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti».

Nel 1996 la prima riforma della scuola media abolisce ogni retaggio di un'istruzione diversa tra maschi e femmine, prevedendo corsi uguali per entrambi i sessi. Fino a quel momento, nei primi due anni di scuola le allieve seguivano corsi di Lavoro femminile e gli allievi di Attività manuali e tecniche.

Nel 2000 viene effettuato in Ticino il primo test PISA, indagine comparativa internazionale sulle capacità cognitive degli allievi alla fine della scolarità obbligatoria.

Il 18 febbraio 2001, al termine di una campagna di voto molto accesa, i ticinesi respingono nettamente un'iniziativa popolare ed un controprogetto parlamentare sul "ticket scolastico" che prevedevano il versamento di contributi da parte del Cantone alle famiglie i cui figli frequentano le scuole private.

Nel maggio 2004 il popolo, in votazione popolare, accetta la soppressione della ginnastica correttiva e l'aumento di un'ora settimanale dell'orario lavorativo dei docenti; Viene invece respinta la riduzione dei contributi cantonali per le scuole comunali.

Nel maggio 2006 viene accettato a larga maggioranza in votazione popolare federale il progetto di armonizzazione della scuola dell'obbligo, che prevede tra l'altro l'inizio della scolarità obbligatoria a 4 anni, una struttura unificata dei cicli e standard nazionali di valutazione. Il concordato Harmos entrerà in vigore quando sarà stato approvato da almeno dieci Cantoni. Nel 2009 il Gran Consiglio ticinese approva il concordato conservando quasi immutata la propria struttura scolastica (scuola elementare di cinque anni, liceo e scuola media quadriennale). Con l'accettazione da parte del Ticino, il decimo Cantone, il concordato può entrare in vigore.

Nel 2015 il Consiglio di Stato approva il Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese, che sostituisce tutti i piani di studio precedenti.

Tra il 2013 e il 2017 viene messo a punto un progetto di riforma della scuola dell'obbligo denominato "La scuola che verrà", ma il credito per la sua sperimentazione viene respinto dal popolo in votazione popolare il 23 settembre 2018. Tenuto conto di questo esito, il Consiglio di Stato presenta nell'agosto 2019 un messaggio per il miglioramento delle condizioni di apprendimento e insegnamento nelle scuole dell'obbligo (messaggio n. 7704), che viene accolto con delle modifiche dal Gran Consiglio il 23 settembre 2020.

Tra il 2016 e il 2020 Consiglio di Stato e associazioni rappresentanti dei comuni mettono a punto il progetto "Ticino 2020", mediante il quale si intendono rivedere le competenze cantonali e comunali in diversi ambiti. La scuola dell'obbligo è uno di questi settori di intervento, per il quale si prevedono alcune modifiche rispetto alla situazione attualmente vigente che il presente messaggio accoglie.

Nel febbraio 2023 il Gran Consiglio dà il suo nulla osta ad una sperimentazione inerente al superamento del sistema dei livelli alla scuola media.

3. Il concordato HarmoS

A partire dall'anno scolastico 2015/2016 il concordato HarmoS è la base giuridica intercantonale di riferimento per la scuola dell'obbligo. Riprendiamo in questa sede gli elementi essenziali proposti dal concordato già esplicitati nel messaggio n. 6427 del 22 febbraio 2011 e già oggetto di modifiche legislative

3.1. Armonizzazione strutturale

Il primo effetto del concordato è di rendere la scuola dell'infanzia in gran parte obbligatoria. Un bambino che compie i quattro anni entro il 31 luglio dell'anno in corso inizia la scuola dell'obbligo al secondo anno di scuola dell'infanzia. La scuola obbligatoria dura in tutti i Cantoni 11 anni, di regola 8 anni per il ciclo primario e 3 per quello secondario. Il Ticino beneficia di un'eccezione che gli permette di mantenere la sua scuola elementare di 5 anni, ai quali si aggiungono, precedendoli, 2 anni di scuola dell'infanzia obbligatoria e, seguendoli, 4 anni di scuola media. Gli 11 anni di scuola obbligatoria nel nostro Cantone sono preceduti da un anno facoltativo di scuola dell'infanzia.

3.2. Armonizzazione degli obiettivi

Il concordato definisce per l'insieme della Svizzera i settori inerenti alla formazione di base che ogni bambino dovrà acquisire nel corso della scuola obbligatoria. Si tratta delle lingue (lingua del territorio, seconda lingua nazionale e un'altra lingua 2), della matematica e delle scienze naturali, delle scienze umane e sociali, della musica, dell'arte visiva e dell'arte applicata, del movimento e della salute.

Dall'implementazione del concordato sono usciti un piano di studio per regione linguistica. Il Piano di studio romando (PER) è stato approvato nel 2010 ed è valido per tutta la Romandia. Il Piano di studio svizzero tedesco, Lehrplan 21, è stato implementato nell'insieme dei Cantoni e delle regioni di lingua tedesca. Il Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese è stato adottato dal Consiglio di Stato nel 2015 e perfezionato nel 2022; purtroppo non vi erano i presupposti per avere un unico piano di studio per la Svizzera italiana (Ticino e Grigioni italiano) e il Canton Ticino, che ha elaborato il suo proprio piano, viene considerato come una regione linguistica a sé stante.

I mezzi e i materiali d'insegnamento sono anch'essi coordinati secondo le regioni linguistiche.

I piani di studio, i mezzi d'insegnamento e gli strumenti di valutazione devono tener conto degli elementi presenti negli standard nazionali di formazione definiti dalla CDPE.

Il concordato definisce alcune norme per l'insegnamento delle lingue. La prima lingua 2 deve essere insegnata al più tardi dal 5° anno di scuola obbligatoria e la seconda al più tardi dal 7° anno. Si tratta, a dipendenza dell'ordine definito dai Cantoni, di una seconda lingua nazionale e dell'inglese. Le conoscenze acquisite in queste due lingue devono essere equivalenti al termine della scuola obbligatoria. Il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni possono derogare a questa disposizione nella misura in cui prevedono pure

l'insegnamento obbligatorio di una terza lingua nazionale. Attualmente le lingue 2 sono insegnate nel nostro Cantone secondo la progressione francese dal 5° anno¹, tedesco dal 9° anno e inglese dal 10° anno.

3.3. Qualità e standard minimi

Il Concordato è la base legale a partire dalla quale la CDPE elabora gli standard minimi nazionali di formazione per la scolarità obbligatoria. Questi standard minimi obbligatori riguardano sia le competenze da acquisire (standard di prestazione) sia i contenuti di alcuni settori della formazione o di alcune condizioni di realizzazione dell'insegnamento. Per il momento sono interessati quattro settori: lingua del territorio, lingue 2, matematica e scienze naturali, basandosi su dei modelli di competenza. L'assemblea della CDPE ha approvato questi i primi standard minimi di formazione nel giugno 2011, standard previsti per la fine del 4°, 8° e 11° anno di scolarità obbligatoria. I cantoni concordatari si sono impegnati a fare in modo che i loro allievi raggiungano almeno questi minimi. La CDPE verifica se sono stati raggiunti a livello nazionale e può, se necessario, sviluppare degli standard anche per altri settori della formazione.

Il Concordato è pure la base legale che autorizza i cantoni a partecipare al monitoraggio svizzero dell'educazione. Ogni quattro anni viene elaborato un rapporto sull'educazione in Svizzera, rapporto che funge da base per le decisioni di pilotaggio. Ricordiamo che per il Ticino il documento di riferimento è "Scuola a tutto campo", edito finora nel 2005, 2010, 2015 e 2019.

Il concordato impegna i Cantoni ad organizzare la scuola del ciclo primario in blocchi orari e a proporre delle strutture diurne che tengano conto del contesto locale. L'utilizzo di queste strutture è facoltativo e comporta di regola una partecipazione finanziaria da parte delle famiglie.

3.4. Implementazione del concordato

Come già riferito nel messaggio n. 6427, a livello cantonale si è proceduto dal settembre 2010 a istituire 4 appositi gruppi di lavoro per tale implementazione, gruppi ai quali hanno partecipato docenti, ispettori, esperti, genitori, responsabili della formazione docenti e collaboratori del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS).

Il primo gruppo, incaricato di occuparsi della legislazione scolastica, ha portato ai primi adattamenti legislativi (messaggio n. 6467 del 22 febbraio 2011) ed alle relative norme esecutive. A questo primo intervento ne ha fatto seguito un secondo con il messaggio n. 7010 del 16 dicembre 2014, approvato nel corso del 2016.

Il secondo gruppo, incaricato di occuparsi dei piani di studio, in una prima fase di tipo conoscitivo ha svolto un esame approfondito dei piani (programmi) in vigore nei tre settori scolastici: gli Orientamenti programmatici della scuola dell'infanzia, (2000), i programmi della scuola elementare (1984) e il Piano di formazione della scuola media (2004). Per disporre di un quadro aggiornato sono state passate in rassegna le iniziative e le sperimentazioni in corso e in seguito si sono esaminate e valutate le indicazioni contenute nel progetto HarmoS e le loro ricadute sui programmi. Un particolare approfondimento è stato riservato al capitolo "standard nazionali di formazione" e al ruolo da loro assunto rispetto ai curricula di studio. Uno spazio è stato dedicato alla presentazione e alla discussione di alcuni piani di formazione adottati in altre regioni o Paesi (Quebec, Romania, Nuova Zelanda, Svizzera tedesca). Il confronto è stato fatto considerando la

¹ Si intende qui il quinto anno HarmoS, vale a dire la terza classe elementare. D'ora in poi la citazione degli anni seguirà questa logica.

struttura e l'impostazione adottate dai piani di formazione per l'intero ciclo della scuola obbligatoria. Conclusa questa fase conoscitiva il Gruppo ha avviato una seconda fase, di tipo propositivo. In sostanza si è trattato di identificare la struttura e l'organizzazione da assegnare ai piani di studio della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media, assicurando coerenza, continuità e sviluppo nel percorso della scuola dell'obbligo. Il nuovo piano di studio della scuola dell'obbligo è stato approvato dal Consiglio di Stato il 8 luglio 2015 e dall'anno scolastico 2015/2016 è iniziata la sua graduale implementazione. Nel giugno 2018 esso è stato modificato con lo splitting alla scuola media delle discipline "storia" e "educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia", come deciso dal Gran Consiglio e in votazione popolare nel corso del 2017, e in seguito è stato nuovamente modificato con l'introduzione della nuova disciplina "Storia delle religioni" in IV media.

Il terzo gruppo, incaricato del monitoraggio e degli standard, è stato chiamato a riflettere su un possibile dispositivo di monitoraggio del sistema scolastico ticinese, nel quale integrare gli standard nazionali di formazione. Volendo evitare con cura che gli standard diventino l'unico metro di valutazione di un sistema complesso come quello scolastico, il dispositivo, attraverso alcuni indicatori chiave, permette una verifica dell'andamento del sistema (verifica della qualità), offrendo elementi e spunti per miglioramenti e aggiornamenti. L'elaborazione degli strumenti tiene conto della fattibilità, delle reali possibilità d'implementazione e di quanto si svolge già nelle scuole (prove cantonali, raccolte varie di dati, indicatori, ricerche, progetti puntuali ecc.).

Il quarto gruppo, infine, è stato incaricato di occuparsi della formazione di base e continua dei docenti.

4. La riforma organizzativa della scuola dell'obbligo

Il progetto "La scuola che verrà" ha preso avvio nel corso del 2013 grazie all'impegno di un apposito gruppo di lavoro designato dal DECS. Ne hanno fatto parte persone con lunga esperienza nella scuola ticinese tra cui membri dello staff della Divisione della scuola, direttori di scuola media e di liceo, ispettori di scuola comunale, esperti di materia, capigruppo del sostegno pedagogico ed alcuni docenti. Nel corso del mese di dicembre 2014 il DECS presentava il rapporto intermedio sul progetto, che conteneva una serie di idee e di concetti sulla base dei quali immaginare una riforma della scuola dell'obbligo ticinese. Introdotto ai quadri scolastici, illustrato ai colleghi dei docenti e presentato pubblicamente, esso è stato oggetto di ampi dibattiti dentro e fuori il mondo della scuola che si sono cristallizzati nell'ambito della prima doppia procedura di consultazione. Doppia in quanto il documento è stato sottoposto alla valutazione degli attori della scuola obbligatoria e postobbligatoria, così come degli enti o le associazioni legate più o meno direttamente al mondo della scuola, e allo stesso tempo è stato oggetto di una raccolta di opinioni aperta al pubblico e svolta attraverso un questionario 'online'.

La prima doppia consultazione ha dato risultati incoraggianti e le riflessioni del gruppo di lavoro sono continuate, anche sulla base degli stimoli ricevuti dai canali della consultazione, giungendo al rapporto finale dell'aprile 2016.

Il secondo rapporto approfondiva le premesse teoriche e metodologiche e presentava piste operative strutturate nonché alcuni esempi di buone pratiche didattiche presenti nella scuola ticinese corrispondenti agli intenti del progetto. Anche in questo caso si è proceduto ad una doppia consultazione, che ha permesso di considerare numerose osservazioni inerenti al modello proposto.

Nel luglio 2017 il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio sul finanziamento della fase sperimentale del progetto, che dopo discussioni e alcune modifiche proposte nel quadro

dei lavori della Commissione speciale scolastica è approdato in Gran Consiglio ed è stato approvato il 12 marzo 2018. A seguito di un referendum popolare il credito per la fase sperimentale è tuttavia stato respinto da oltre il 56% delle cittadine e dei cittadini, mettendo così fine a questo progetto.

A seguito di questa bocciatura, nel corso del 2019 il Consiglio di Stato ha proposto nuovi provvedimenti per migliorare le condizioni di apprendimento e di insegnamento nelle scuole dell'obbligo (messaggio n. 7704), segnatamente introducendo docenti di appoggio obbligatori nelle scuole comunali per le classi numerose, introducendo nuovi laboratori nel primo biennio di scuola media e riducendo il numero massimo di allievi della scuola media a 22. Il progetto è stato accolto dal Gran Consiglio il 23 settembre 2020.

Nel presente messaggio, oltre al riordino generale delle basi giuridiche, si riprendono alcuni aspetti che nella fase di consultazione del progetto "La scuola che verrà" non sono stati contestati o che sono stati sottolineati da tutti come bisognosi di un cambiamento e che non sono stati affrontati con il messaggio n. 7704.

5. Il progetto "Ticino 2020"

Il progetto "Ticino 2020" intende rivedere le competenze tra Cantone e comuni in diversi ambiti, tra i quali quello delle scuole comunali. Riprendendo le indicazioni che troviamo nei documenti del progetto, i compiti rivisti dei due livelli possono essere riassunti come segue.

5.1. Ruolo del Cantone

Nell'ambito delle scuole comunali il Cantone:

- mantiene la competenza di elaborare la politica scolastica per scuole dell'infanzia e scuole elementari, precisando scopo e organizzazione istituzionale del settore;
- stabilisce successivamente la strategia di implementazione, basata su comunità d'apprendimento presenti a livello locale. Viene introdotto il concetto di "istituto Scolastico Minimo", ritenuto molto importante per garantire un'effettiva comunità d'apprendimento;
- elabora la pianificazione strategica, valutando l'evoluzione del fabbisogno di operatori (per singola tipologia) e attua i provvedimenti necessari per soddisfarlo;
- precisa gli obiettivi prestazionali, ossia la finalità e i risultati attesi (obiettivi specifici) per le prestazioni definite nella strategia di implementazione. Questo avviene tramite i piani di studio;
- definisce autonomamente gli obiettivi prestazionali negli ambiti nei quali non vi è delega della "funzione di produzione" ai comuni (formazione di base di docenti e dirigenti, formazione continua e perfezionamento, pedagogia speciale ecc.). Resta riservata la possibilità di applicare il "federalismo asimmetrico" sulla base di accordi puntuali tra comuni e Cantone, su richiesta dei primi; in questi ambiti il Cantone assume il finanziamento completo e i comuni si attengono agli standard definiti dal Cantone;
- predispone gli strumenti di governo della "funzione di produzione", di cui sono responsabili comuni.

Gli strumenti di governo della "funzione di produzione" a disposizione del Cantone sono i seguenti:

- la formazione di base dei docenti e dei direttori/vicedirettori;
- l'autorizzazione all'insegnamento dei docenti (concessione, mantenimento, revoca);
- l'autorizzazione per i direttori e vicedirettori (concessione, mantenimento, revoca);
- la formazione continua e il perfezionamento obbligatorio dei docenti e dei direttori;

- i criteri minimi per la definizione dell'ordinamento (numero massimo e minimo vincolante di allievi per sezione, soglia per il docente di appoggio);
- l'accREDITAMENTO degli istituti scolastici secondo il concetto dell'istituto scolastico minimo (autorizzazione, rinnovo, revoca);
- la consulenza e il monitoraggio tramite gli ispettorati e i servizi cantonali;
- la vigilanza sugli istituti scolastici e sui municipi da parte dei servizi cantonali

L'accREDITAMENTO degli istituti scolastici comunali è concesso sulla base di requisiti minimi stabiliti per legge:

- dimensione (2 su 3 dei criteri seguenti: 7 sezioni al minimo, 150 allievi al minimo, popolazione di riferimento di almeno 2'500 abitanti);
- direttore al 100 % con formazione adeguata;
- infrastruttura scolastica conforme.

Il Cantone si rapporta ai comuni primariamente nell'ambito delle attività di consulenza e monitoraggio svolte dagli ispettorati e dai suoi servizi. Questi interventi hanno l'obiettivo di sostenere gli istituti nel raggiungimento degli indicatori prestazionali predefiniti, ma non hanno di principio carattere vincolante. Gli ispettorati e i servizi cantonali svolgono in collaborazione con le direzioni di istituto la valutazione dei risultati raggiunti secondo regole minime e uniformi (criteri di qualità e di risultato). Le regole minime sono definite dal Cantone. La valutazione rappresenta un elemento fondamentale per il rinnovo dell'accREDITAMENTO e per l'impostazione delle attività di consulenza e monitoraggio mirate al miglioramento continuo. Infine, in quanto Autorità di vigilanza, il Cantone interviene sulle direzioni degli istituti accREDITATI in caso di inadempienza, di concerto con i municipi o, se necessario, autonomamente.

Quanto al personale, per operare nelle scuole comunali il Cantone attribuisce l'autorizzazione a esercitare (abilitazione) a coloro che soddisfano i requisiti professionali fissati nelle norme settoriali (formazione di base e formazione continua pianificata dal Cantone e altre formazioni continue offerte all'interno dei singoli istituti). I comuni sono liberi di assumere il personale necessario fra le figure abilitate per le quali il finanziamento è a loro esclusivo carico. Le procedure di assunzione sono svolte su una piattaforma Comune. Le decisioni sono di competenza comunale per le figure finanziate dai comuni e di competenza cantonale per quelle finanziate dal Cantone.

5.2. Ruolo dei comuni

L'istituto scolastico comunale è un'unità amministrativa di un Comune, il cui municipio costituisce l'Autorità di nomina per tutto il personale comunale. Qualora il comprensorio di riferimento dell'istituto scolastico fosse composto da più comuni, un Comune assume il ruolo di Comune sede. I comuni interessati regolano i dettagli in una convenzione (coinvolgimento, finanziamento, rapporti di proprietà ed uso degli edifici scolastici ecc.).

La forma consortile non sarà più permessa per la gestione di un istituto scolastico comunale. Attualmente i consorzi scolastici sono 3, Alto Malcantone, Alto Vedeggio e Bassa Vallemaggia; essi dovranno essere sciolti sulla base delle norme transitorie dedicate a questo specifico ambito.

Nell'organizzazione della "funzione di produzione" e nell'acquisizione delle risorse necessarie – riservate le competenze espressamente attribuite al Cantone – i comuni sono autonomi. In particolare essi possono:

- decidere sull'ordinamento (rispettando i limiti minimi e massimi di allievi per sezione;

- scegliere i docenti titolari, di materie speciali, di appoggio e supplenti da assumere tra il personale con i requisiti previsti. Essi possono inoltre assumere altre risorse pedagogiche amministrative o di supporto necessarie al corretto funzionamento dell'istituto scolastico.

Le risorse che si occupano del sostegno pedagogico, dei corsi di lingua e integrazione e della pedagogia speciale (operatori per l'integrazione, logopedisti, psicomotricisti, unità scolastiche differenziate ecc.) restano di competenza del Cantone, che ne definisce l'attribuzione secondo il bisogno, lasciando ai comuni la possibilità di estendere le prestazioni con un finanziamento complementare comunale. Cantone e comuni si impegnano a sviluppare fuori dal perimetro del progetto "Ticino 2020" una proposta che favorisca ancora maggiormente l'inclusione, ma nel rispetto dei principi di questo progetto. Per quanto attiene alle risorse amministrative e di supporto, i comuni sono autonomi. Il Cantone può definire delle linee guida, che non hanno carattere vincolante per i comuni. Vincolanti possono per contro essere dei requisiti di qualità, come pure il rispetto di procedure per lo scambio di dati ed informazioni. Il rispetto di questi requisiti può essere oggetto di monitoraggio e verifica in sede di concessione / rinnovo dell'accreditamento, alla pari della valutazione dei risultati raggiunti dal singolo istituto scolastico.

Per quanto attiene alla gestione della vita scolastica (escursioni, uscite didattiche, scuola fuori sede), alla progettazione dell'insegnamento, ai progetti di istituto, ai materiali e mezzi didattici, alla formazione continua dei docenti di nomina comunale (entro un monte ore stabilito e su richiesta della direzione di istituto), i comuni sono autonomi nelle loro scelte. I servizi cantonali forniscono supporto e sostegno e promuovono l'innovazione.

Per l'infrastruttura il Cantone mette a disposizione delle linee guida; per l'edilizia scolastica vincolanti sono le disposizioni della Legge edilizia e della Legge sanitaria. In caso di nuove edificazioni o ampliamenti i comuni coinvolgono il Cantone per coordinare eventuali esigenze di spazi per servizi o esigenze cantonali.

5.3. Finanziamento

Il contributo forfetario per sezione attualmente riconosciuto dal Cantone ai comuni verrà soppresso nel quadro di un messaggio separato che tratterà della parte finanziaria inerente a "Ticino 2020". L'importo verrà considerato ai fini della verifica della neutralità finanziaria tra Cantone e l'insieme dei comuni nell'ambito di questo progetto. L'equilibrio finanziario tra i comuni verrà ricercato nell'ambito della riforma del sistema di perequazione finanziaria intercomunale, prioritariamente nell'ambito della perequazione diretta orizzontale e – se necessario – nell'ambito della perequazione dei bisogni.

Per principio il Cantone fatturerà ai comuni solo le prestazioni che vengono eseguite centralmente dal Cantone per compiti che risultano di competenza dei comuni (ad esempio per la gestione della piattaforma concorsi), rispettivamente i comuni fattureranno al Cantone le prestazioni delegate in applicazione del "federalismo asimmetrico".

6. Obiettivi della nuova legge

Come anticipato in ingresso, la nuova legge ha sostanzialmente due obiettivi.

Il primo, più evidente, è quello di riordinare in un unico testo le norme inerenti alla scuola obbligatoria, secondo il concetto espresso dal concordato HarmoS. Nella pratica, ma anche nel contesto giuridico, è opportuno che si cambi paradigma nell'approccio agli 11 anni di scuola obbligatoria (più uno facoltativo) in Ticino, pur tenendo in considerazione le differenze tra i vari ordini scolastici. Con la nuova legge sono abrogate la Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 e la Legge sulla scuola

media del 21 ottobre 1974. Il riordino dei testi permette anche di aggiornarli rispetto alla realtà odierna e di recepire i principi definiti nel quadro del progetto di revisione delle competenze Cantone/comuni denominato "Ticino 2020".

Il secondo obiettivo consiste invece nel recepire alcuni cambiamenti più sostanziali ed ha quindi il carattere di parziale riforma scolastica. Le modifiche con questa caratteristica sono in particolare le seguenti:

- a. la definizione dei requisiti per i direttori e vicedirettori degli istituti comunali;
- b. il riconoscimento dei docenti speciali alla scuola elementare;
- c. il riconoscimento legale definitivo delle unità scolastiche differenziate;
- d. il riconoscimento legale definitivo delle sezioni di primo ciclo (oggi definite "classi HarmoS");
- e. la modifica delle norme sulla dimensione delle sedi di scuola media;
- f. il superamento dei corsi attitudinali e di base nel secondo biennio di scuola media.

6.1. Definizione dei requisiti dei direttori e vicedirettori degli istituti comunali

La figura del direttore/trice dell'istituto scolastico è centrale nel quadro di un buon funzionamento del sistema educativo, perché è dalla direzione che passano tutta una serie di decisioni e di impostazioni dell'approccio inerente all'insegnamento. Nel quadro del progetto "Ticino 2020", per garantire che ad un'adeguata autonomia degli istituti scolastici comunali possa affiancarsi una solida tenuta del sistema delle scuole ticinesi, viene qui codificato il principio della necessità di requisiti specifici per assumere la carica di direttore/trice e di vicedirettore/trice. Si tratta di un passo importante, perché insegnare è una cosa, dirigere una scuola un'altra, anche se viene riconfermato il principio secondo il quale di base un/a direttore/trice è prima di tutto un/a insegnante prestato alla direzione di un istituto. La scelta dei/le nuovi/e direttori/trici rimarrà dei comuni, ma gli ispettorati dovranno verificare i requisiti delle candidature, garantendo in questo modo che la scelta avvenga tra persone formate e competenti.

6.2. Il riconoscimento dei docenti speciali alla scuola elementare

In base alla legge vigente gli istituti di scuola elementare devono dotarsi di docenti speciali per l'insegnamento delle arti plastiche e possono farlo per l'educazione musicale e l'educazione fisica. Siccome nella realtà, salvo rare eccezioni, tutti gli istituti comunali si sono dotati nel tempo di docenti specializzati per tutte e tre queste materie, l'occasione è adeguata per riconoscere questo stato di cose anche dal profilo legale. La nuova norma consacrerà quindi il principio della presenza del docente speciale per queste tre discipline, mantenendo possibili eccezioni.

6.3. Riconoscimento legale delle unità scolastiche differenziate

Le unità scolastiche differenziate (USD) sono delle piccole classi di scuola elementare gestite dal Cantone che rispondono alla necessità di seguire quegli allievi che presentano forme importanti di disagio, alle quali il contesto delle scuole elementari non è in grado di rispondere nel quadro della scolarizzazione regolare. Istituite in via sperimentale, oggi esse sono 4, una per regione territoriale, ed hanno il compito di preparare questi allievi difficili a ritornare nel contesto ordinario appena possibile.

Dopo la loro creazione in forma sperimentale ed il loro consolidamento nel panorama dell'offerta formativa, ora esse vanno riconosciute definitivamente de jure nella nuova legge.

6.4. Riconoscimento legale delle sezioni di primo ciclo delle scuole comunali

Le sezioni di primo ciclo delle scuole comunali, oggi denominate "classi HarmoS", sono sezioni che vedono presenti sia allievi di scuola dell'infanzia che allievi di I e II elementare. Si tratta di una soluzione che è stata sperimentata per poter mantenere la presenza di sezioni di scuola nelle zone discoste del Cantone che ha dato buona prova e che può oggi essere riconosciuta giuridicamente come una delle possibilità a disposizione del sistema scolastico per sostenere le comunità di montagna, se ve ne sono le condizioni, a non perdere una certa presenza scolastica. Le sezioni di primo ciclo potranno essere usate anche nel contesto determinato dal concetto di istituto minimo, per mantenere una certa presenza dislocata della scuola anche nel quadro di istituti diffusi su territori non particolarmente densi dal profilo demografico.

6.5. Modifica delle norme sulle dimensioni delle sedi di scuola media

il tema della necessità di rivedere le attuali regole legali sulla dimensione degli istituti di scuola media non è nuovo (cfr. messaggio n. 5646 del 26 aprile 2005, messaggio n. 6523 del 17 agosto 2011 e messaggio n. 8205 del 26 ottobre 2022). Come è noto, al momento del varo della scuola media (1974) dal profilo logistico si sono utilizzate tutte le sedi ginnasiali cantonali esistenti, alcune anche di grandi dimensioni, si sono ampliate alcune sedi di scuola maggiore esistenti e si sono realizzate nuove sedi scolastiche. Tutto ciò ha determinato gran parte dell'assetto attuale delle sedi di scuola media, che tiene conto sia delle diverse realtà regionali, sia delle infrastrutture logistiche esistenti o realizzate. In questi 49 anni l'autorità cantonale non sempre ha potuto ottemperare in modo rigoroso ai disposti dell'articolo 18 della Legge sulla scuola media, che prevede un minimo di 400 allievi per istituto e non prevede capienze massime, permettendo comunque di derogare al parametro minimo. Il Parlamento, approvando il rapporto di maggioranza sul messaggio n. 5646, nelle conclusioni *esortava il Consiglio di Stato a mantenere di regola il numero di allievi per sede entro un limite ragionevole, individuato in un massimo di 500.*

La proposta contenuta nella legge qui in discussione prevede di principio sedi con un minimo di 200 allievi e un massimo di 500 e mantiene la possibilità di deroga. Lo scrivente Consiglio ritiene giudizioso ridurre da 400 a 200 il numero minimo di allievi per sede, ma preferisce evitare di fissarne per legge un numero massimo, pur mantenendo il parametro di riferimento già individuato dal Gran Consiglio. Oggi, diversamente dal 1974, si considera opportuno evitare sedi con oltre 500 allievi, ma per evitare questi grandi istituti sono necessari degli investimenti logistici che non possono essere implementati in poco tempo. A titolo informativo va detto che le sedi che nell'anno scolastico 2021/2022 avevano numeri inferiori ai 200 allievi erano Ambri (110), Giornico/Faido (170) e Acquarossa (192), mentre quelle che avevano numeri superiori ai 500 erano Gordola/Brione (505), Barbengo (508), Pregassona (510) e Giubiasco (586). L'unica sede che si discosta chiaramente dal numero minimo proposto è Ambri, che ne ha poco più della metà, mentre l'unica sede che si discosta chiaramente da quello massimo è Giubiasco.

Per la situazione in Leventina la soluzione più lineare a corto termine è la costituzione di un solo istituto con sottosedì comprendente Giornico, Faido e Ambri, mentre per Giubiasco va detto che la recente pianificazione logistica prevede uno splitting dell'istituto con la costruzione di una nuova sede nella zona del Seghezzone.

6.6. Superamento dei corsi attitudinali e di base alla scuola media

Sulla necessità di superare il sistema dei corsi attitudinali e di base alla scuola media si è discusso parecchio negli ultimi anni. Adottato quale alternativa alla separazione totale degli allievi in sezioni A e B, man mano questo sistema ha assunto una valenza e un ruolo che

non era quello per cui esso era stato immaginato, perché ha mantenuto un concetto di separazione strutturale degli allievi per le materie toccate dal meccanismo (oggi matematica e tedesco), producendo effetti stigmatizzanti e controproducenti. Tenuto conto della situazione, nel corso del 2021 è stato proposto di superarlo, sostituendolo con un rafforzamento della differenziazione pedagogica almeno in III classe accompagnato dalla conversione in diverse ore-lezione in laboratori. Una proposta di sperimentazione di questo primo passo è stata però respinta di misura dal Gran Consiglio il 26 gennaio 2022, dando comunque poi origine a diversi atti parlamentari e a un atto popolare.

Il 14 febbraio 2023 il Gran Consiglio ha infine dato il suo nulla osta ad una sperimentazione di superamento dei corsi A e B negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, rimandando alla valutazione di questa fase sperimentale per prendere le decisioni definitive inerenti al quadro legale che regge questo tema.

La norma proposta nella nuova legge, già anticipata nel messaggio n. 8205 inerente alla sperimentazione, riprende l'attuale suddivisione della scuola media in due bienni, uno di osservazione e uno di orientamento, elimina il riferimento al sistema dei livelli ed enumera genericamente cinque diverse forme didattiche possibili: le lezioni, i laboratori, le giornate/settimane progetto e, nel secondo biennio, le lezioni con codocenza e le opzioni. Se il concetto di "lezione" non merita particolare approfondimento, è bene in questo contesto definire le altre forme didattiche.

Il "laboratorio" è un'unità didattica impartita dal docente disciplinare a una metà della sezione divisa in maniera eterogenea; in seguito egli tiene la stessa unità all'altra metà. Durante il laboratorio il docente può seguire più da vicino i singoli allievi, differenziando il suo insegnamento e tenendo quindi in considerazione il loro percorso di apprendimento. Questa forma didattica è oggi usata nel primo biennio per italiano, matematica e tedesco e nel secondo biennio per scienze naturali e italiano.

Le "giornate/settimane progetto" sono dei momenti specifici durante l'anno durante i quali il piano settimanale delle lezioni è sospeso e la sezione, magari con altre, si dedica ad un'attività particolare o interdisciplinare. Le giornate e settimane progetto sono conosciute e praticate dalla scuola media da molto tempo.

Le "lezioni con codocenza" sono unità didattiche nel corso delle quali la sezione vede la presenza di due insegnanti, i quali possono gestire meglio assieme l'insegnamento differenziato. Queste unità possono essere svolte a sezione piena (tutti gli allievi con i due insegnanti) o per gruppi (gli allievi sono divisi in due gruppi ed ognuno è condotto da un docente). Questa forma didattica, nelle sue diverse declinazioni, è al centro della fase sperimentale autorizzata dal Parlamento lo scorso 14 febbraio.

Infine le "opzioni" sono quelle già oggi conosciute dalla scuola media in IV classe, ovvero l'opzione dedicata alle capacità espressive e tecniche e quella dedicata all'orientamento.

Le discussioni sul modello definitivo dell'organizzazione dell'insegnamento da adottare nel secondo biennio di scuola media in sostituzione del sistema dei corsi attitudinali e di base continueranno anche durante l'iter di adozione della presente legge, poiché parallelamente sarà in corso la sperimentazione autorizzata dal Gran Consiglio. La nuova legge che qui si propone non si addentra nei dettagli organizzativi, che vanno lasciati alle norme di regolamento, ma non prevede più la differenziazione strutturale tipica della scuola media odierna e al momento della licenza finale contempla una sola nota in matematica e tedesco. L'adozione definitiva delle nuove norme inerenti al secondo biennio di scuola media potrà avvenire tenendo conto dei risultati della sperimentazione in corso.

7. Consultazioni

Il testo della presente legge, come già ribadito più sopra, propone in gran parte un riordino formale degli attuali testi legali, senza modifiche di contenuto. Per questa parte non è necessaria una particolare consultazione.

Per le poche modifiche di sostanza, a proposito del principio della definizione dei requisiti per i direttori e vicedirettori degli istituti comunali, del riconoscimento dei docenti speciali alla scuola elementare, del riconoscimento legale definitivo delle unità scolastiche differenziate e del riconoscimento legale definitivo delle sezioni di primo ciclo la consultazione ha coinvolto il gruppo operativo del progetto "Ticino 2020", la Conferenza dei direttori degli istituti comunali e la Piattaforma Cantone/comuni. Tutte queste istanze hanno espresso un consenso di massima.

Per quanto riguarda la modifica delle norme sulla dimensione delle sedi di scuola media, le indicazioni di cui al cap. 6.5. dovranno trovare il sufficiente consenso tra i comuni della Leventina, che comunque a medio termine si troveranno a dover affrontare il tema dei numeri troppo piccoli di allievi per mantenere due istituti di scuola media.

Infine, quanto al superamento dei corsi attitudinali e di base nel secondo biennio di scuola media, dopo la recente decisione parlamentare di autorizzare una fase sperimentale, tutte le valutazioni e le discussioni saranno rinviate al momento nel quale saranno disponibili i risultati definitivi di questa sperimentazione. L'entrata in vigore della modifica legislativa proposta potrà quindi essere decisa solo dopo la definizione e la condivisione da parte del Governo e del Parlamento di un modello di superamento dei livelli che tenga conto della sperimentazione effettuata, ma in ogni caso non prima dell'anno scolastico 2025/2026. Il modello dovrà inoltre essere sopportabile per le finanze cantonali; la copertura dei costi dovrà quindi di principio essere attuata riorientando risorse attualmente allocate altrimenti o facendo capo ai nuovi compiti che saranno stabiliti nei prossimi anni.

8. Commento articolo per articolo

TITOLO I - Disposizioni generali

Principi generali

Art. 1

¹La scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la scuola media sono scuole dell'obbligo. Il primo anno della scuola dell'infanzia è facoltativo.

²La scuola dell'infanzia e la scuola elementare sono comunali, la scuola media è cantonale.

³Nell'ambito delle finalità stabilite dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990, le scuole dell'obbligo favoriscono il processo di socializzazione del bambino, sviluppando le sue facoltà motorie, affettive e cognitive, rispettivamente assicurano all'allievo una valida formazione morale, culturale e civica di base e la possibilità di scelte e di orientamenti scolastici in conformità con le sue attitudini e con i suoi interessi.

⁴Le scuole dell'obbligo agiscono nel rispetto delle particolarità individuali degli allievi. La scuola media tiene inoltre conto delle caratteristiche intellettuali, fisiche e affettive del preadolescente.

⁵Scuola e famiglia collaborano al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, adottando modalità specifiche al proprio ruolo.

Ordinamento e cicli

Art. 2

¹La scuola elementare prosegue l'opera educativa svolta dalla scuola dell'infanzia e la scuola media quella svolta dalla scuola elementare.

²Le scuole dell'obbligo sono organizzate in tre cicli:

- a) il primo ciclo, che comprende la scuola dell'infanzia e i primi due anni di scuola elementare;*
- b) il secondo ciclo, che comprende gli ultimi tre anni della scuola elementare;*
- c) il terzo ciclo, che comprende gli anni di scuola media.*

I primi due articoli della nuova legge, che costituiscono il primo titolo dedicato alle disposizioni generali, propongono principi già considerati dalle norme attualmente in vigore, in particolare mutatis mutandis gli articoli 1 LSISE e 1 cpv. 3 LSM. Essi enumerano i tre gradi delle scuole dell'obbligo (scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media), definiscono il concetto di scuole comunali e completano la definizione della missione della scolarità obbligatoria, che deve favorire il processo di socializzazione del bambino, sviluppando le sue facoltà motorie, affettive e cognitive, rispettivamente assicurare all'allievo una valida formazione morale, culturale e civica di base e la possibilità di scelte e di orientamenti scolastici in conformità delle sue attitudini e dei suoi interessi. Viene pure definito il principio della considerazione delle particolarità singole degli allievi, come pure quello della collaborazione tra scuola e famiglia.

Vengono definiti tre cicli del percorso obbligatorio, di cui il primo si colloca a cavallo tra ordini di scuola diversi.

TITOLO II – Scuole comunali

Capitolo primo – In generale

Istituti scolastici e accreditamento

Art. 3

¹I municipi costituiscono gli istituti scolastici comunali, comprendenti scuola dell'infanzia e scuola elementare. Gli istituti scolastici comunali necessitano dell'accreditamento cantonale.

²L'accreditamento viene concesso dal Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento competente qualora siano adempiuti i criteri inerenti alla dimensione minima giusta l'articolo 4, alla conformità dell'infrastruttura giusta l'articolo 5 e ai requisiti del personale giusta l'articolo 17.

³Il regolamento definisce la procedura di accreditamento, il sistema di verifica del mantenimento dei criteri costitutivi nel tempo, la procedura d'intervento in caso di mancata ottemperanza e la procedura di revoca; esso può prevedere l'adozione di sistemi di controllo della qualità.

⁴Gli istituti scolastici comunali instaurano legami con il contesto locale e sviluppano la sensibilità degli allievi verso i problemi della comunità e delle istituzioni comunali e regionali.

Dimensione minima

Art. 4

¹Gli istituti scolastici comunali hanno una dimensione minima che prevede il rispetto di almeno due delle seguenti condizioni:

Messaggio n. 8269 del 29 marzo 2023

- a) disporre di almeno 7 sezioni;
- b) essere frequentati da almeno 150 allievi;
- c) avere una popolazione generale di riferimento di almeno 2'500 abitanti.

²Il rispetto di queste condizioni deve essere ragionevolmente garantito nel tempo. Se ciò non fosse il caso il Consiglio di Stato invita il Comune a prevedere un accorpamento con istituti scolastici vicini definendo condizioni per il mantenimento dell'accREDITAMENTO.

Infrastruttura

Art. 5

¹I comuni mettono a disposizione degli istituti scolastici comunali edifici, locali, strutture esterne, arredamento e materiali didattici necessari.

²In materia di edilizia scolastica i servizi cantonali assicurano la loro consulenza ai comuni che ne fanno richiesta.

³In caso di necessità il Consiglio di Stato può ordinare ai comuni la costruzione di edifici scolastici, la loro ristrutturazione, il loro ampliamento o interventi di miglioria quali condizioni per il mantenimento dell'accREDITAMENTO.

⁴I municipi e le direzioni degli istituti comunali mettono a disposizione della scuola speciale le aule necessarie per organizzare le scolarizzazioni di allievi in classi ad effettivo ridotto e collaborano con il Dipartimento nella sistemazione logistica dei servizi specialistici.

Garanzia di frequenza

Art. 6

¹I municipi garantiscono a tutti gli allievi domiciliati o residenti nel Comune la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia, riservate le particolarità ad essa specifiche, e la scuola elementare.

²Quando gli allievi sono poco numerosi e non consentono l'istituzione di sezioni di scuola dell'infanzia o elementare, i municipi interessati devono attivarsi affinché essi vengano ammessi nella corrispondente scuola di un istituto vicino; in tal caso fra i comuni coinvolti è stipulata una convenzione e nei casi controversi la decisione spetta al Dipartimento.

Luogo di frequenza

Art. 7

¹Gli allievi delle scuole dell'infanzia e elementari pubbliche sono tenuti a frequentare l'istituto del loro Comune di residenza.

²I comuni hanno la facoltà, per giustificati motivi, di accogliere nei propri istituti allievi residenti in altri comuni o di garantire la frequenza dei propri allievi presso istituti di altri comuni.

³Nei casi di cui al capoverso 2 il trasferimento deve essere autorizzato dal Comune di residenza, dagli ispettorati interessati e dal Comune di accoglienza. Il Comune di residenza è tenuto a rimborsare al Comune di accoglienza le spese di scolarizzazione e ad assumersi le spese di trasporto.

⁴Gli allievi che per giustificati motivi risiedono in comuni diversi da quello in cui sono domiciliati hanno il diritto di frequentare gratuitamente la scuola dell'infanzia e la scuola elementare del Comune di residenza. In questo caso il Comune di domicilio è tenuto a rimborsare le spese di scolarizzazione al Comune di residenza.

Sezioni con doppio docente

Art. 8

I municipi possono affidare sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare a due docenti contitolari nei limiti fissati dal regolamento.

L'articolo 3, il primo del Capitolo I del Titolo II, destinato alle scuole comunali, è la nuova base legale inerente alla costituzione degli istituti scolastici, di competenza dei municipi. La norma riprende, ampliandolo, l'articolo 40 LSISE introducendo il concetto di istituto scolastico minimo, che comprende sia le sezioni di scuola dell'infanzia che quelle di scuola elementare. Il concetto di istituto scolastico minimo, che fa riferimento a criteri inerenti alla dimensione minima (numero di sezioni, numero di allievi, popolazione di riferimento), alla conformità dell'infrastruttura e ai requisiti del personale, è connesso con il nuovo sistema di accreditamento cantonale, mediante il quale il Cantone vigila sulla qualità delle prestazioni offerte dalle scuole comunali, se del caso prevedendo l'adozione di un sistema di controllo della qualità. Il cpv. 4 riprende in sostanza l'articolo 2 LSISE, in particolare quanto al principio dei legami necessari tra istituto scolastico e il contesto locale.

L'articolo 4, dedicato alla dimensione minima dell'istituto scolastico, definisce i criteri quantitativi che vanno rispettati per ottenere l'accreditamento da parte del Cantone. I nuovi criteri, voluti per stimolare la nascita di istituti che possono davvero rappresentare delle comunità di apprendimento funzionanti e frutto di un consenso tra i rappresentanti del Cantone e dei comuni nel quadro del progetto "Ticino 2020", potranno beninteso permettere agli istituti di continuare ad essere organizzati logisticamente sulla base di sedi diffuse, ma ad ogni istituto corrisponderà una direzione, un corpo insegnante, una comunità di genitori e allievi e un territorio di riferimento.

L'articolo 5, dedicato all'infrastruttura, riprende in sostanza gli articoli 41-44 LSISE, ma pone l'accento sulla necessità di mettere a disposizione delle scuole speciali le aule per l'organizzazione delle classi a effettivi ridotti. L'articolo 6, dedicato alla garanzia di frequenza, riprende gli articoli 45-46 LSISE, l'articolo 7, dedicato al luogo di frequenza, riprende gli articoli 47-48 e 20 LSISE, mentre l'articolo 8 riprende l'articolo 6 LSISE con un testo diverso, demandando al regolamento eventuali restrizioni ai municipi quanto all'uso del doppio docente.

Capitolo secondo – Ordinamento

Formazione delle sezioni

Art. 9

I municipi, dopo aver consultato gli ispettorati, decidono in vista del nuovo anno scolastico il numero di sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare dei loro istituti (ordinamento) nei limiti delle disposizioni inerenti al numero di allievi per sezione. Essi decidono pure se affidare le sezioni a un docente o a due docenti contitolari.

Competenze cantonali

Art. 10

¹*Le decisioni di cui all'articolo 9 devono essere comunicate al Dipartimento; il regolamento definisce la procedura.*

²*Il Consiglio di Stato, se le disposizioni vigenti non sono rispettate, può imporre delle modifiche all'ordinamento su richiesta del Dipartimento; se necessario esso può pure limitare il numero di sezioni con docenti contitolari.*

Le norme del capitolo II (articoli 9 e 10) concernono l'ordinamento e riprendono l'articoli 48b LSISE. Si ricorda che a partire dall'anno scolastico 2016/2017 sono i municipi a

proporre l'ordinamento per il nuovo anno scolastico, nel contesto dato dalle disposizioni inerenti al numero di allievi per classe massimi e minimi. In questo ambito il Cantone funge da controllore del sistema, differentemente da quanto accadeva in precedenza, quando era il Cantone a predisporre l'ordinamento, consultando poi i comuni. In questo senso la decisione del 2016 ha anticipato gli intendimenti del progetto "Ticino 2020", dando competenza sostanziale ai comuni, sebbene nel quadro di un contesto sistemico vigilato dal Cantone.

Capitolo terzo - Operatori e organi scolastici

Sezione 1 – Operatori e organi scolastici cantonali

Generalità

Art. 11

Le competenze degli operatori e degli organi scolastici cantonali di promovimento, coordinamento e vigilanza delle scuole dell'obbligo di cui all'articolo 11 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc) sono definite dal regolamento.

Sezione 2 - Organi scolastici comunali

Generalità

Art. 12

Sono organi scolastici comunali:

- a) il municipio;*
- b) la direzione di istituto.*

Compiti dei municipi

Art. 13

¹I municipi, oltre a svolgere i compiti stabiliti dalla presente legge, collaborano con gli organi scolastici cantonali mediante la vigilanza di loro competenza sulle scuole dell'infanzia ed elementari e nella promozione di iniziative intese al loro miglioramento.

²I municipi vigilano in particolare:

- a) sulla frequenza degli allievi;*
- b) sul rispetto degli orari scolastici;*
- c) sulla buona conservazione di immobili, arredi, materiali e spazi a disposizione della scuola;*
- d) sui servizi scolastici;*
- e) sull'igiene e sulla pulizia dei locali;*
- f) sulle condizioni di accesso alle sedi scolastiche.*

Commissione scolastica

Art. 14

¹Per lo svolgimento dei compiti stabiliti dall'articolo 13 i municipi possono avvalersi di una commissione scolastica.

²La commissione scolastica si compone di persone qualificate, scelte anche al di fuori del Comune.

³I membri della direzione di istituto, i docenti e le persone ad essi legate da vincoli di parentela indicati dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) non possono

far parte della commissione scolastica. La partecipazione dei membri della direzione di istituto e dei docenti alle riunioni può aver luogo, su invito o richiesta, a titolo consultivo.

⁴Oltre a quanto stabilito dall'articolo 13, la commissione scolastica, se istituita, può essere chiamata ad esaminare preliminarmente eventuali regolamenti scolastici.

Visite nelle scuole

Art. 15

¹I membri dei municipi e delle commissioni scolastiche possono visitare le sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare.

²Essi non hanno competenza sull'insegnamento.

Art. 16 - Direzione di istituto

¹I compiti del direttore e del vicedirettore sono stabiliti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento.

²Il municipio ha la facoltà di assegnare loro altri compiti purché non pregiudichino quelli di cui al capoverso. 1.

³I direttori partecipano alle commissioni circondariali e si riuniscono regolarmente in collegio (conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali) per l'esame di questioni di ordine pedagogico e organizzativo.

Le norme del Capitolo III (articoli 11-16) sono dedicate agli operatori e agli organi scolastici. Esse ripropongono da un lato per gli operatori cantonali il concetto dell'articolo 11 della Legge della scuola, rinunciando a ripeterne l'elenco, come accade oggi con l'articolo 49 LSISE, preferendo demandare al regolamento la definizione dei ruoli di operatori ed organismi. Gli articoli 12-16, invece, dedicate agli organismi ed operatori comunali, riprendono sostanzialmente gli articoli 50-54 LSISE, ma abrogano la possibilità per l'eventuale Commissione scolastica comunale di esprimere preavvisi sulla nomina del personale scolastico.

Capitolo quarto – Requisiti, formazione e assunzione del personale scolastico

Requisiti del personale scolastico

Art. 17

¹I requisiti del direttore, del vicedirettore e dei docenti sono stabiliti dal regolamento.

²Il rispetto dei requisiti per tutto il personale è condizione per il mantenimento dell'accreditamento.

Nomina e incarico

Art. 18

¹La nomina ha luogo con un grado d'occupazione:

a) del 100% per i docenti titolari;

b) del 50% per i docenti contitolari;

c) tra il 50% e il 100% per i vicedirettori e i docenti di materie speciali;

d) del 100% per i direttori. In caso di direzione di istituto secondo l'articolo 27

capoverso. 2 lettere. b) e c) LSc, l'ispettorato può autorizzare una riduzione massima del 20%.

²L'atto di nomina del direttore, del vicedirettore e del docente è redatto dal municipio ed è ratificato dall'ispettorato.

³L'incarico del docente durante l'anno scolastico è attribuito quando il posto si rende vacante prima del 31 gennaio; dopo tale data si procede alla designazione di un supplente.

⁴Fatti salvi i capoversi 1-3, l'ispettorato può eccezionalmente autorizzare per il periodo massimo di un anno una divisione diversa del tempo di lavoro tra due docenti contitolari.

⁵Le disposizioni inerenti al rapporto d'impiego dei docenti si applicano anche ai direttori e ai vicedirettori ai quali sono attribuiti compiti di insegnamento.

⁶La sede di servizio del personale operante in più istituti convenzionati è stabilita nella convenzione.

Assunzione del personale e norme applicabili

Art. 19

¹La nomina e l'incarico dei docenti, dei direttori e dei vicedirettori degli istituti compete ai municipi e avviene sulla base di un pubblico concorso.

²Al concorso, alla nomina e all'incarico dei docenti è applicabile la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD); il testo del bando di concorso deve essere sottoposto per approvazione all'ispettorato, che provvede alla sua pubblicazione o al rinvio al municipio per eventuali modifiche.

³La nomina e l'incarico dei docenti hanno luogo su rapporto dell'ispettorato e preavviso del direttore, la nomina e l'incarico dei direttori e dei vicedirettori hanno luogo su rapporto e preavviso dell'ispettorato.

⁴Le disposizioni riguardanti la procedura e i tempi di trasmissione degli atti di concorso sono stabilite dal regolamento.

Supplenze

Art. 20

Per sopperire alle assenze dei docenti si ricorre in linea di principio a un supplente, la cui designazione spetta al municipio, che può delegarla alla direzione di istituto.

Pratica professionale

Art. 21 -

¹I comuni collaborano alla formazione dei docenti e alla ricerca pedagogica, mettendo a disposizione del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) sezioni comunali di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, in particolare per lo svolgimento della pratica professionale e per le ricerche.

²La SUPSI può sottoscrivere convenzioni con le autorità interessate.

Gli articoli 17-21, che compongono il Capitolo IV dedicato ai requisiti, alla formazione e all'assunzione del personale scolastico, riprendono anche gli articoli 7-13 e 48a LSISE, ma prevedono due modifiche di un certo rilievo. La prima, prevista all'articolo 17, introduce il principio della lista dei requisiti necessari per docenti, direttori e vicedirettori, che saranno definiti nel regolamento. Il rispetto di questi requisiti è importante per garantire la qualità dell'insegnamento ed è una delle condizioni chiave per il mantenimento dell'accreditamento degli istituti. La seconda, ripresa all'articolo 18, concerne l'aumento della percentuale minima di lavoro del/la direttore/trice di istituto. Si tratta di due modifiche rilevanti per il sistema scolastico e al proposito si rimanda al cap. 6.1. All'art. 18 cpv. 4 è stata inserita la norma proposta in guise di controprogetto all'iniziativa parlamentare presentata il 23 giugno 2022 nella forma elaborata da Nicola Pini "Modifica art. 10 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (Sopprimere il vincolo dell'impiego al 50% per i docenti contitolari)" (cfr. messaggio n. 8254).

Capitolo quinto – Scuola dell’infanzia

Sezione 1 – Organizzazione

Durata

Art. 22

La scuola dell’infanzia accoglie gli allievi dai tre ai sei anni di età in tre classi della durata di un anno ciascuna.

Composizione delle sezioni

Art. 23

¹Le sezioni di scuola dell’infanzia comprendono allievi di diversi livelli di età.

²Esse non possono contare meno di 11 né più di 25 allievi. In casi particolari, su istanza del municipio, il Dipartimento può consentire deroghe a questi limiti.

³I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi, del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della regione.

Sezione 2 – Ammissione e percorso scolastico

Ammissione

Art. 24

¹Sono ammessi alla scuola dell’infanzia gli allievi residenti nel circondario dell’istituto scolastico che all’apertura della scuola hanno compiuto il terzo anno di età entro il 31 luglio. In deroga a questo termine possono essere ammessi, su richiesta motivata dell’autorità parentale, anche gli allievi che compiono il loro terzo anno d’età entro il 30 settembre.

²Devono essere ammessi alla scuola dell’infanzia gli allievi residenti nel circondario dell’istituto scolastico astretti all’obbligo scolastico in base alla legge della scuola del 1° febbraio 1990.

³L’iscrizione avviene prima dell’inizio dell’anno scolastico.

⁴Eccezioni all’ammissione degli allievi di tre anni sono possibili per giustificati motivi e con il preavviso favorevole del Dipartimento.

⁵Sono ammessi nel corso del primo anno di scuola dell’infanzia già iniziato solo gli allievi di tre anni che già frequentano la scuola in altri istituti; la loro ammissione è subordinata alla disponibilità di posti nelle sezioni già istituite.

Percorso scolastico

Art. 25

¹Al termine di un anno scolastico gli allievi passano alla classe successiva; il regolamento stabilisce le eccezioni.

²Gli allievi che manifestano competenze significativamente più elevate possono fruire di un’accelerazione del curriculum scolastico nei limiti definiti dal regolamento.

³Gli allievi che per motivi non dipendenti dal profitto scolastico hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola dell’infanzia obbligatoria possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell’ispettorato.

⁴Gli allievi provenienti da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altri paesi sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dall’ispettorato.

Sezione 3 - Orari e piani di studio

Orario scolastico degli allievi

Art. 26

¹L'orario settimanale è di 32 unità didattiche nelle scuole con refezione; il regolamento definisce l'orario settimanale nelle scuole senza refezione.

²L'orario giornaliero di apertura e di chiusura è stabilito dai municipi ed è approvato dall'ispettorato.

Piano di studio

Art. 27

Il piano di studio della scuola dell'infanzia stabilisce segnatamente principi generali dell'impostazione pedagogica, criteri organizzativi generali, aree educative e relativi obiettivi.

Sezione 4 – Aiuti particolari

Docenti di appoggio

Art. 28

¹Il municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare.

²Nelle sezioni con più di 20 allievi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l'anno scolastico. Un'eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del municipio può essere autorizzata dal Dipartimento se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

³Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i municipi di delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio rifondendo a quest'ultimo la loro quota parte delle spese.

Le norme del Capitolo V sono dedicate alla scuola dell'infanzia.

Nella sezione 1, all'articolo 22 si ripropone il principio dell'articolo 14 LSISE, secondo cui la scuola dell'infanzia accoglie gli allievi dai 3 ai 6 anni di età in tre classi. L'articolo 23 riprende in sostanza gli articoli 15-16 LSISE inerenti al principio delle classi eterogenee (comprendenti i tre livelli d'età) e al numero minimo e massimo di allievi, riducendo il numero minimo da 13 a 11 per lasciare più spazio di manovra ai municipi.

Alla sezione 2 (articoli 24-25), dedicata all'ammissione e al percorso scolastico, si introducono il principio largamente praticato da anni del passaggio automatico da una classe all'altra, la possibilità dell'accelerazione del curriculum scolastico per gli allievi più capaci e le norme inerenti all'immissione nelle classi di allievi in arrivo durante il percorso.

Alla sezione 3 (articoli 26-27), dedicata agli orari e piani di studio, si riprendono in sostanza gli articoli 21-22 LSISE, con la differenza che l'orario settimanale viene definito in unità didattiche e non in ore o ore-lezione; saranno poi le disposizioni del regolamento a stabilire con esattezza la durata delle unità didattiche. Lo stesso principio verrà ripreso anche per la scuola elementare e per la scuola media.

L'articolo 28, l'unico della sezione 4, riprende l'articolo 17 LSISE introdotto con l'approvazione del messaggio n. 7704 nel 2020.

Capitolo sesto – Scuola elementare

Sezione 1 – Organizzazione

Durata

Art. 29

La scuola elementare accoglie gli allievi dai sei ai undici anni di età ed è organizzata in cinque classi della durata di un anno ciascuna.

Composizione delle sezioni

Art. 30

¹Le sezioni di scuola elementare non possono contare meno di 11 né più di 25 allievi.

²In casi particolari, su istanza del municipio, il Dipartimento può consentire deroghe ai limiti di cui al capoverso. 1.

³I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi.

⁴Il regolamento stabilisce effettivi differenziati per monoclasse e pluriclassi.

Sezione 2 – Ammissione e percorso scolastico

Ammissione

Art. 31

¹Sono ammessi alla scuola elementare gli allievi residenti nel circondario che hanno terminato la scuola dell'infanzia.

²L'iscrizione avviene prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Percorso scolastico

Art. 32

¹Al termine di ogni anno scolastico gli allievi passano alla classe successiva; il regolamento stabilisce le eccezioni.

²Gli allievi che manifestano competenze significativamente più elevate possono fruire di un'accelerazione del curriculum scolastico nei limiti definiti dal regolamento.

³Gli allievi che per motivi non dipendenti dal profitto scolastico hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola elementare possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettorato.

⁴Gli allievi provenienti da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altri paesi sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dall'ispettorato.

Sezione 3 - Orari e piani di studio

Orario scolastico degli allievi

Art. 33

¹L'orario settimanale è di 32 unità didattiche.

²L'orario giornaliero di apertura e di chiusura è stabilito dai municipi ed è approvato dall'ispettorato.

Piano di studio

Art. 34

Il piano di studio della scuola elementare tiene conto degli standard nazionali di formazione e stabilisce segnatamente principi generali dell'impostazione pedagogica, criteri organizzativi generali, obiettivi delle discipline di insegnamento e loro tempi di attuazione.

Sezione 4 – Discipline e aiuti particolari

Materie speciali

Art. 35

Salvo eccezioni autorizzate dall'ispettorato, l'insegnamento delle arti plastiche, dell'educazione musicale e dell'educazione fisica è impartito da un docente con preparazione specifica.

Docente di appoggio

Art. 36

¹Il municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.

²Nelle sezioni monoclasse con più di 22 allievi, nelle sezioni biclasse con più di 20 allievi e nelle sezioni con tre o più classi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l'anno scolastico che coadiuva il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali. Un'eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del municipio può essere autorizzata dal Dipartimento se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

³Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i municipi di delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio rifondendo a quest'ultimo la loro quota parte delle spese.

Le norme del Capitolo VI sono invece dedicate alla scuola elementare e si dividono in quattro sezioni.

Alla sezione 1, inerente all'organizzazione, si riprendono in sostanza gli articoli 23-26 LSISE, anche qui riducendo il minimo di allievi per sezione da 13 a 11, come per la scuola dell'infanzia.

Alla sezione 2, dedicata alle ammissioni e al percorso scolastico, si introducono anche per la scuola elementare il principio del passaggio automatico da una classe all'altra, la possibilità dell'accelerazione del curriculum scolastico per gli allievi più capaci e le norme inerenti all'immissione nelle classi di allievi in arrivo durante il percorso.

Alla sezione 3, dedicata ad orari e piani di studio, sono ripresi in sostanza gli articoli 30-32 LSISE, con le specifiche inerenti all'indicazione dell'orario settimanali espresso in unità didattiche.

Infine, alla sezione 4, all'articolo 35 è ripreso il riconoscimento dei docenti di materie speciali di cui al cap. 6.2., nonché le norme sui docenti di appoggio.

Capitolo settimo - Servizi scolastici e offerte particolari

Sezione 1 - Servizi educativi

Servizio di sostegno pedagogico

Art. 37

¹Il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare è organizzato in gruppi ed è costituito da:

- a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del funzionamento del servizio;*
- b) docenti di sostegno pedagogico;*
- c) logopedisti;*
- d) psicomotricisti;*
- e) altre figure professionali, secondo necessità.*

²Il personale è assunto dal Consiglio di Stato; per i docenti di sostegno pedagogico i comuni assicurano la sistemazione logistica e il materiale d'uso.

³Il Consiglio di Stato definisce il fabbisogno di personale del gruppo e i comprensori di attività.

⁴I comuni possono richiedere a loro spese dei potenziamenti del servizio sulla base di una convenzione pluriennale con il Cantone.

Unità scolastiche differenziate

Art. 38

¹Allo scopo di seguire gli allievi che presentano forme di disagio alle quali il contesto delle scuole elementari non è in grado di rispondere nel quadro di una scolarizzazione regolare, sono organizzate su base regionale delle unità scolastiche differenziate

²Il personale è assunto dal Consiglio di Stato e i comuni assicurano la sistemazione logistica e il materiale d'uso.

³Il Consiglio di Stato definisce segnatamente la specificità di questa offerta, i comprensori di frequenza, il fabbisogno di personale e la sua organizzazione.

⁴I comuni possono richiedere a loro spese dei potenziamenti del servizio sulla base di una convenzione pluriennale con il Cantone.

Doposcuola

Art. 39

¹Per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, il municipio istituisce il doposcuola, che è un servizio educativo extrascolastico aperto agli allievi delle scuole elementari al di fuori delle ore di lezione e/o del calendario scolastico.

²Le spese sono a carico del Comune. Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

Scuola dell'infanzia a orario prolungato

Art. 40

¹Per rispondere a particolari esigenze dei bambini o delle famiglie, il municipio istituisce sezioni di scuola dell'infanzia a orario prolungato, che è un servizio extrascolastico socio-educativo al di fuori delle ore di lezione e/o del calendario scolastico.

²Le spese sono a carico del Comune. Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

Sezione 2 - Servizi organizzativi

Trasporti scolastici

Art. 41 -

¹I municipi organizzano i trasporti scolastici necessari quando il tragitto casa-scuola è causa di notevole disagio per gli allievi.

²In casi particolari il Dipartimento può renderne obbligatoria l'organizzazione.

Refezioni scolastiche

Art. 42

¹I municipi istituiscono di regola refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole dell'infanzia e possono istituirle per gli allievi delle scuole elementari.

²Per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno deve essere comunque garantita un'adeguata possibilità di refezione.

³Nelle scuole dell'infanzia la refezione è parte integrante dell'attività educativa e il docente titolare ne è responsabile. Gli istituti scolastici definiscono le soluzioni organizzative per consentire nella misura del possibile ai docenti di usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti per il lavoro che dura tra le sette e le nove ore giornaliere. Il Municipio può assumere una persona con adeguati requisiti di idoneità che affianchi il docente titolare.

⁴La refezione alla scuola dell'infanzia è facoltativa per gli allievi che frequentano l'anno facoltativo.

⁵Nelle scuole elementari il municipio può affidare la sorveglianza della refezione sia a docenti sia ad altre persone con adeguati requisiti di idoneità.

Periodi di scuola fuori sede**Art. 43 -**

I municipi possono organizzare periodi di scuola fuori sede.

Oneri finanziari**Art. 44**

¹Le spese per i servizi organizzativi sono a carico dei comuni.

²Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie in base a quanto disposto dal regolamento.

Sezione 3 – Offerte scolastiche particolari**Sezioni di primo ciclo****Art. 45**

¹Allo scopo di mantenere gli allievi nel loro contesto sociale, gli istituti scolastici siti nelle zone discoste del Cantone possono proporre l'istituzione di sezioni di primo ciclo anziché sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, le quali accolgono allievi giusta l'articolo 2 capoverso 2 lettera. a). L'autorizzazione compete al Dipartimento.

²Il Consiglio di Stato definisce segnatamente la specificità di questa offerta, nonché il fabbisogno e i requisiti del personale docente.

³Le disposizioni inerenti alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare si applicano per analogia.

Il capitolo settimo si occupa dei servizi scolastici e delle offerte particolari relativi alle scuole comunali e si divide in tre sezioni, la prima dedicata ai servizi educativi, la seconda ai servizi organizzativi e la terza alle offerte particolari.

Nella prima sezione sono ripresi in sostanza gli articoli 33-35 LSISE, dedicati al sostegno pedagogico, al doposcuola e alla scuola a orario prolungato, ma all'articolo 38 viene introdotta la nuova base legale che riconosce le unità scolastiche differenziate come servizio particolare del Cantone nel quadro delle scuole comunali (cfr. cap. 6.3.). Sia per il Servizio di sostegno pedagogico che per le unità scolastiche differenziate viene inserito il principio secondo il quale i comuni possono richiedere a loro spese dei potenziamenti dei servizi, sulla base di una convenzione pluriennale con il Cantone.

Nella seconda sezione sono ripresi gli articoli 36-39 LSISE, dedicati a trasporti, refezione e scuola fuori sede. La refezione alla scuola dell'infanzia non viene resa obbligatoria, ma il trend in questa direzione continua ad essere molto chiaro, rappresentando la scuola dell'infanzia senza refezione ormai solo il 3% delle sezioni di questo ordine scolastico.

La terza sezione si occupa infine delle sezioni di primo ciclo, le quali vengono riconosciute in via definitiva dal profilo legale come possibilità eccezionale di organizzazione delle scuole comunali (cfr. cap. 6.4.).

TITOLO III – Scuola media

Capitolo primo – In generale

Istituti scolastici

Art. 46

¹Il Consiglio di Stato costituisce gli istituti scolastici di scuola media ai sensi della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc). Il Dipartimento ne determina i comprensori.

²Un istituto di scuola media deve avere un minimo di 200 allievi; deroghe sono ammesse in via eccezionale, segnatamente nelle zone rurali, quando il numero minimo di allievi fosse raggiungibile solo allargando eccessivamente il comprensorio.

Infrastruttura

Art. 47

¹Il Consiglio di Stato definisce per regolamento i parametri per la costruzione delle sedi di scuola media.

²Ogni sede deve comprendere:

- a) servizi amministrativi e parascolastici;
- b) aule di classe e aule per l'insegnamento delle materie scientifiche e per gli insegnamenti speciali;
- c) locali per le attività tecnico-manuali, artistiche e per l'educazione alimentare;
- d) attrezzature sportive interne e esterne;
- e) biblioteca e spazi multiuso;
- f) ristorante scolastico.

³L'acquisizione da parte del Cantone delle aree destinate alla costruzione delle sedi di scuola media è considerata di pubblica utilità.

Durata

Art. 48

¹La scuola media accoglie gli allievi dai undici ai quindici anni di età ed è organizzata in quattro classi della durata di un anno ciascuna.

²Gli allievi possono rimanere nella scuola media fino a diciassette anni compiuti.

Composizione delle sezioni

Art. 49

Le sezioni di scuola media, salvo casi di forza maggiore, non devono avere più di 22 allievi.

Ammissione

Art. 50

¹Devono essere ammessi alla scuola media gli allievi residenti nel circondario che hanno terminato la scuola elementare.

²L'iscrizione avviene prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Percorso scolastico

Art. 51

¹Al termine di ogni anno scolastico gli allievi passano di principio alla classe successiva; il regolamento stabilisce le eccezioni.

²Gli allievi che hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola media possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione del Dipartimento.

³Gli allievi provenienti da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altri paesi sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dal Dipartimento.

Il TITOLO III è dedicato alla scuola media, il segmento della scuola dell'obbligo di pertinenza del Cantone.

Quanto al Capitolo I, l'articolo 46 riprende l'articolo 18 LSM, modificandolo e introducendo il principio dell'istituto scolastico, i cui comprensori sono definiti dal Dipartimento. Il numero minimo di allievi per sede è ridotto da 400 a 200 (cfr. cap. 6.5.).

Gli articoli. 47 e 48 riprendono sostanzialmente gli articoli. 19 e 25 LSM, rispettivamente gli articoli. 4 e 5 LSM.

L'articolo 49 riprende l'articolo 21 LSM, mentre gli articoli. 50 e 51 introducono per la scuola media gli stessi concetti già espressi per le scuole comunali. Il principio del passaggio di classe automatico, nei fatti già oggi riconosciuto (cfr. articoli. 14-15 LSM), viene confermato, demandando al regolamento la definizione delle eccezioni.

Organizzazione dell'insegnamento

Art. 52

¹Il primo biennio, di osservazione, si propone di scoprire e sviluppare ad opera dei docenti e degli orientatori le qualità di ogni allievo e di favorirne l'orientamento scolastico. Il secondo biennio, di orientamento, si propone invece di dare agli allievi la possibilità di valutare le loro capacità e di definire i loro interessi scolastici e professionali.

²A tal fine l'insegnamento comprende lezioni ordinarie, laboratori a metà classe per gruppi eterogenei, giornate/settimane progetto e, nel secondo biennio, anche lezioni in codocenza e opzioni.

³Le opzioni sono scelte dagli allievi e dai loro genitori.

Aiuti particolari

Art. 53

¹Durante tutta la scuola media ogni allievo riceve l'aiuto necessario per una conveniente scelta scolastica e professionale.

²Gli allievi che incontrano difficoltà scolastiche fruiscono degli interventi previsti dagli articoli 59 e 60.

All'articolo 52 si mantiene il principio secondo cui la scuola media è divisa come ora in due bienni, uno di osservazione e uno di orientamento, e quello che fissa in cinque le forme didattiche possibili: le lezioni, i laboratori a metà classe per gruppi eterogenei, le giornate/settimane progetto, nonché, nel secondo biennio, le lezioni in codocenza e le

opzioni. Viene abbandonato il concetto di livelli (cfr. cap. 6.6.) a favore di una nuova organizzazione basata maggiormente sulla differenziazione pedagogica e non su elementi di differenziazione strutturale, anche se sarà il regolamento a dover definire i dettagli. L'articolo 53 riprende concetti oggi contenuti all'articolo 7 cpv. 4 e all'articolo 14 cpv. 2 LSM.

Licenza, profilo e prove orientative

Art. 54

¹Alla fine della scuola media l'allievo ottiene la licenza di scuola media in base ai criteri definiti dal regolamento; essa permette l'accesso alle scuole postobbligatorie in base ai requisiti relativi alle singole scuole previsti dai regolamenti scolastici.

²Unitamente alla licenza l'allievo ottiene un profilo redatto dal consiglio di classe, nel quale la scuola descrive le sue competenze e consiglia i percorsi nel settore postobbligatorio ritenuti più promettenti in base al profilo.

³Gli allievi che non soddisfano i requisiti di iscrizione a una scuola postobbligatoria possono di regola sostenere un esame di ammissione per accedervi.

⁴Alla fine della scuola media sono organizzate prove orientative cantonali.

Licenza per privatisti

Art. 55

¹La licenza di scuola media può essere ottenuta da allievi privatisti superando un esame organizzato dal Dipartimento.

²Il regolamento definisce i dettagli e il Dipartimento designa al proposito un'apposita commissione d'esame.

Commissione scolastica

Art. 56

¹I comuni di un comprensorio possono istituire una commissione scolastica che collabora con la direzione di istituto per:

a) il controllo della frequenza degli allievi in età d'obbligo scolastico;

b) la determinazione dell'orario giornaliero;

c) l'organizzazione e la sorveglianza del trasporto degli allievi;

d) la sorveglianza della manutenzione degli stabili e dell'arredamento;

e) la determinazione delle modalità di uso delle attrezzature scolastiche da parte della popolazione.

²Nelle scuole medie frequentate da allievi di un solo Comune questa funzione è assunta dal municipio o da una commissione da esso designata.

L'articolo 54 riprende gli articoli. 16-17 LSM, ma integra il concetto di licenza di scuola media che permette le scelte nel settore postobbligatorio in base ai requisiti dei differenti regolamenti scolastici di questo settore. Si ricorda che il Consiglio di Stato, sulla base della legislazione vigente, ha già trasferito con effetto a giugno/settembre 2023 ai regolamenti delle scuole postobbligatorie tutte le disposizioni inerenti all'ammissione ai diversi curricula di queste scuole, consolidando una parità di trattamento formale di tutti gli sbocchi postobbligatori dopo il percorso di scuola media. Viene qui inserito anche il principio del profilo dell'allievo che deve accompagnare la licenza.

L'articolo 55 codifica il principio dell'organizzazione della licenza per privatisti.

L'articolo 56 riprende l'articolo 24 LSM, rendendo la costituzione della Commissione scolastica facoltativa.

Capitolo secondo - Orari e piani di studio

Orario scolastico degli allievi

Art. 57

¹L'orario settimanale è di 33 unità didattiche.

²L'orario giornaliero di apertura e di chiusura è stabilito dalla direzione di istituto ed è approvato dal Dipartimento.

Piani di studio e metodi d'insegnamento

Art. 58

¹I piani di studio e i metodi di insegnamento della scuola media devono mirare particolarmente a:

- a) conferire all'allievo un insieme di conoscenze e competenze che gli permettano di affrontare con sicurezza la formazione scolastica e professionale successiva;
- b) educare l'allievo a partecipare con spirito d'iniziativa e responsabilità all'evoluzione della società;
- c) far conoscere i valori della tradizione culturale ticinese e favorire la comprensione e il rispetto delle altre culture;
- d) stimolare nell'allievo l'interesse per la cultura, il lavoro, l'impegno intellettuale e lo spirito critico;
- e) sviluppare le capacità di ciascuno nel rispetto delle differenze individuali;
- f) favorire lo sviluppo dell'autonomia morale di ogni allievo.

²I piani di studio tengono conto degli standard nazionali di formazione.

Al Capitolo II (articoli. 57-58) vengono ripresi analoghi testi proposti per questa legge agli articoli. 26 e 34, nonché l'articolo 8 LSM. Come già per scuole dell'infanzia e scuole elementari, all'articolo 57 si parla di unità didattiche e non più di ore-lezione.

Capitolo terzo - Servizi scolastici

Sezione 1 - Servizi educativi

Servizio di sostegno pedagogico

Art. 59

¹Il servizio di sostegno pedagogico della scuola media è organizzato in gruppi ed è costituito da:

- a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento;
- b) docenti di sostegno pedagogico;
- c) operatori della differenziazione curricolare;
- d) educatori;
- e) logopedisti;
- f) altre figure professionali, secondo necessità.

²Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale dei gruppi e i comprensori d'attività.

Adattamenti del curriculum scolastico

Art. 60

¹Per gli allievi con importanti problemi di salute viene predisposto un progetto educativo personalizzato, che comprende i necessari sostegni scolastici e l'eventuale esonero da una o più discipline.

²Per gli allievi di tredici e più anni con importanti difficoltà di apprendimento o di adattamento sono predisposte dal Dipartimento, oltre alla differenziazione pedagogica già praticata in classe, misure di differenziazione curricolare attuate con l'esonero da una o più discipline oppure con la parziale sostituzione del piano di studio.

³Gli interventi di cui ai capoversi 1 e 2 hanno lo scopo di favorire il miglior percorso scolastico possibile per l'allievo e il suo orientamento e futuro inserimento professionale; essi avvengono su proposta del servizio di sostegno pedagogico e delle direzioni di istituto.

⁴Il regolamento definisce le modalità di realizzazione, in particolare l'attribuzione del personale all'istituto scolastico, le competenze della direzione di istituto e del servizio di sostegno pedagogico, il coinvolgimento dei docenti, delle altre figure professionali e delle famiglie.

Doposcuola

Art. 61

¹Il doposcuola è un servizio educativo extrascolastico aperto agli allievi delle scuole medie al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico.

²Per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, la direzione di istituto organizza il doposcuola.

³Le spese sono a carico del Cantone; può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

Sezione 2 - Servizi organizzativi

Ristoranti scolastici

Art. 62

¹Il Cantone assicura la refezione degli allievi di scuola media impossibilitati a rincasare a mezzogiorno.

²Il costo dei pasti è stabilito dal Consiglio di Stato in maniera uniforme per tutte le sedi ed è a carico delle famiglie.

Trasporti scolastici

Art. 63

¹Il Cantone organizza i trasporti scolastici necessari e ne fissa i parametri nel regolamento.

²È riservata la possibilità di chiedere una partecipazione alle spese alle famiglie degli allievi.

Al Capitolo III (articoli. 59-63), dedicato ai servizi scolastici della scuola media, viene ripresa la divisione proposta per le scuole comunali in servizi educativi (sezione 1) e servizi organizzativi (sezione 2).

Le norme riprendono in gran parte quelle attuali della LSM, ma all'articolo 60 si introduce al cpv. 1 una disposizione specifica dedicata agli allievi con gravi problemi di salute, per i quali è necessario definire volta per volta un progetto educativo ad hoc.

TITOLO IV – Disposizioni varie e finali

Rimedi di diritto

Art. 64

¹Per i rimedi di diritto sono applicabili le disposizioni del titolo undicesimo della legge della scuola del 1 febbraio 1990 (LSc).

²In materia di licenza di scuola media per privatisti, contro le decisioni della commissione d'esame è dato ricorso al Dipartimento, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Dipartimento competente e regolamenti

Art. 65

¹Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ed emana i regolamenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

²Il corpo insegnante partecipa all'elaborazione dei regolamenti tramite il coinvolgimento da parte del Dipartimento.

Abrogazioni

Art. 66

Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996;
- b) legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974.

Modifica di atti normativi

Art. 67 -

La modifica di atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Disposizione transitoria

Art. 68

¹Gli istituti scolastici comunali devono essere costituiti e accreditati in base alla presente legge entro un anno dall'entrata in vigore. Fino a quel momento rimangono attivi gli istituti comunali costituiti sulla base della legislazione previgente.

²In caso di difficoltà nell'accreditamento di un nuovo istituto scolastico comunale per divergenze tra il Cantone e i comuni interessati quanto al rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 capoverso 2, il Consiglio di Stato prende le misure provvisorie necessarie a garantire la scolarizzazione agli allievi.

³Per i consorzi scolastici il termine di cui al capoverso 1 per sciogliersi e permettere la costituzione degli istituti scolastici comunali secondo la presente legge può essere prorogato dal Consiglio di Stato su istanza dei consorzi o dei comuni, ma al massimo per un anno.

Entrata in vigore

Art. 69 -

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Le disposizioni del Titolo IV, dedicato ai rimedi di diritto e alle disposizioni finali, ripropongono norme usuali in questo ambito. L'entrata in vigore della nuova legge non è prevista prima dell'anno scolastico 2025/2026, ma dipenderà anche dall'iter del messaggio inerente al progetto "Ticino 2020".

La disposizione transitoria intende accompagnare i cambiamenti inerenti agli istituti comunali e al loro nuovo accreditamento, per il quale è previsto un anno di tempo. Al contempo dovranno essere sciolti i Consorzi scolastici esistenti.

Le modifiche della Legge della scuola (LSc) proposte in appendice riguardano quattro aspetti distinti.

Innanzitutto si coglie l'occasione per definire con maggiore precisione la fine dell'obbligo scolastico all'art. 6 cpv. 5, perché la formulazione attualmente vigente risulta potenzialmente equivoca.

Art. 6 capoverso 5

⁵L'obbligo scolastico termina il 31 luglio dell'anno in cui l'allievo compie i 15 anni, a condizione che abbia frequentato 11 anni di scuola dell'obbligo. Il proscioglimento prima della fine dell'anno scolastico può essere concesso per seri motivi dal Dipartimento, ma in ogni caso dopo il compimento del quindicesimo anno d'età.

In secondo luogo all'articolo 11 cpv. 2 lett a) vengono riconosciute tra gli organi scolastici inerenti alle scuole comunali anche le commissioni circondariali, veri e propri gremi di collegamento tra le direzioni di una singola regione, i relativi ispettorati e gli organi dipartimentali.

Art. 11 capoverso 2 lett. a)

a) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettorati, il collegio degli ispettori, le commissioni circondariali e la conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali;

In terzo luogo, con le modifiche proposte agli articoli. 26 cpv. 2 lett. A) e cpv. 4 lett. D), 27, 30, 31 lett. B), c) e i), 34, 35, 36 cpv. 2 e 37 cpv. 1 lett. h) si coglie l'occasione per definire meglio la direzione dell'istituto scolastico, che per gli istituti cantonali ha sempre la forma del consiglio di direzione, mentre per gli istituti comunali può avere tre forme possibili, un direttore/ice unico a tempo pieno, una direzione collegiale composta da un/a direttore/trice a tempo pieno coadiuvato da condirettori/trici e/o vicedirettori/trici, oppure un consiglio di direzione.

Art. 26 capoverso 2 lett. a) e capoverso 4 lett. d)

a) dai membri della direzione;

(...)

d) discute la relazione annuale della direzione e esprime eventuali osservazioni;

Direzione degli istituti

Art. 27

¹Negli istituti cantonali la direzione è affidata al consiglio di direzione di cui all'articolo 34 capoverso 1.

²Negli istituti comunali, richiamato l'articolo 34 capoverso 3 e 5, la direzione è affidata

a) a un direttore; oppure

b) a una direzione collegiale composta da un direttore coadiuvato da condirettori e/o vicedirettori; oppure

c) a un consiglio di direzione.

Direttore e vicedirettore degli istituti comunali

Art. 30

¹Il direttore e il vicedirettore degli istituti comunali sono nominati dal municipio in base a pubblico concorso.

²Il direttore, salvo eccezioni legali, deve essere nominato a tempo pieno, il vicedirettore deve essere nominato almeno a metà tempo.

Compiti del direttore degli istituti comunali

Art. 31 marginale e lett. b), c) e i)

b) dirige l'istituto, rispettivamente presiede la direzione o il consiglio di direzione laddove esistono, e ne coordina il lavoro;

c) abrogata

(...)

i) abrogata

Consiglio di direzione e direzione collegiale

Art. 34

¹Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, di almeno un vicedirettore e di almeno un membro eletto dal collegio dei docenti.

²Il regolamento fissa per gli istituti cantonali il numero dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione eletti dal collegio dei docenti e permette, per rispondere a particolari esigenze dell'istituto, di ripartire tra essi diversamente le competenze fissate dalla legge.

³Negli istituti comunali, se il municipio opta per la creazione di un consiglio di direzione, può prescindere dalla designazione del vicedirettore, ma in tal caso il consiglio di direzione si compone del direttore e di almeno due membri eletti dal collegio dei docenti.

⁴I membri eletti dal collegio dei docenti sono scelti fra il personale insegnante alla fine dell'anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità; essi beneficiano di una riduzione dell'onere d'insegnamento o, laddove ciò non è possibile, di un adeguato compenso.

⁵Negli istituti comunali nei quali la direzione non è affidata al solo direttore, rispettivamente non si è optato per la creazione di un consiglio di direzione, essa è affidata ad una direzione collegiale, composta da un direttore oltre a condirettori e/o vicedirettori.

Compiti della direzione di istituto

Art. 35 marginale e prima frase

La direzione di istituto, nelle sue diverse forme:

(...)

Art. 36 capoverso 2

Le riunioni sono convocate dal direttore su richiesta della direzione di istituto o di almeno 1/5 dei docenti; esse sono presiedute da un docente designato dal collegio all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 37 capoverso 1 lett. g) e capoverso 2

g) discute e approva la relazione annuale sull'andamento dell'istituto presentata dalla direzione di istituto;

(...)

²Il collegio dei docenti elabora un regolamento interno dell'istituto che deve essere approvato dal Dipartimento per le scuole cantonali e dai municipi per le scuole comunali.

In questo articolo luogo vengono trasposte nella LSc (articolo 83 cpv. 2 e 2^{bis}) le indicazioni sui parametri che le scuole dell'obbligo private parificate non sono obbligate a seguire, ora consegnate nelle due leggi settoriali che verranno abrogate (LSISE e LSM).

Disposizioni speciali per le scuole parificate

a) requisiti

Art. 83 marginale, capoverso 2 e 2^{bis}

²Per quanto riguarda l'idoneità dei docenti e dei dirigenti, il piano di studi, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche, le scuole private parificate devono uniformarsi alle disposizioni previste per le scuole pubbliche.

^{2bis}Diversamente dalle scuole pubbliche, le scuole private parificate non sono tenute ad offrire i servizi educativi, il numero massimo di allievi per classe è fissato a 25 e le scuole dell'infanzia ed elementari non sono tenute ad avere i docenti di appoggio obbligatori.

Infine vengono modificate alcune norme (articolo 7 cpv. 2, 9, 10 cpv. 2 lett. h., 18 cpv. 4 lett. b., 24 cpv. 5 e 6, 37 cpv. 2, 47a cpv. 1 e 94) per togliere il riferimento alle scuole comunali organizzate nella forma consortile. Si coglie pure l'occasione per aggiungere agli articoli 23a e 89a LSc il titoletto mancante. Si rinuncia qui a riportare queste modifiche di sola natura formale.

9. Relazione con le Linee direttive e il Piano finanziario

L'obiettivo di riunire in un solo testo legislativo LSISE e LSM non è stato esplicitato nelle Linee direttive 2019-2023, ma era contenuto in documenti analoghi riferiti alle legislature precedenti. Va precisato che la nuova legge avrà come conseguenza, come finora, due regolamenti di applicazione, uno dedicato alle scuole comunali e uno dedicato alla scuola media; questi testi riprenderanno in larghissima parte i regolamenti attualmente vigenti.

L'integrazione nella nuova legge delle modifiche normative inerenti all'applicazione al contesto scolastico del progetto di revisione delle competenze Cantone/comuni "Ticino 2020", oltre a quanto già esplicitato al cap. 5, avrà per conseguenza l'abrogazione di quasi tutti i contributi cantonali ai comuni destinati alle scuole dell'infanzia e elementari (cfr. cap. 5.3.). Tale abrogazione sarà però finanziariamente compensata da altri flussi finanziari in senso inverso (maggiori costi per il Cantone e conseguenti minori costi per i comuni) e avrà effetto contemporaneamente all'entrata in vigore delle norme relative ai flussi inversi compensatori. In questo senso si può affermare che la nuova legge e "Ticino 2020" non avranno un effetto finanziario complessivo sul settore scolastico. La revisione del titolo VIII della LSc verrà proposta con messaggio separato, nel quale saranno chiariti tutti gli aspetti finanziari del progetto "Ticino 2020".

Anche gli elementi di parziale riforma di cui al cap. 6, salvo uno, non avranno conseguenze finanziarie per il Cantone. È questo il caso per la definizione dei requisiti per i direttori e vicedirettori degli istituti comunali, per il riconoscimento dei docenti speciali alla scuola elementare, per il riconoscimento legale definitivo delle unità scolastiche differenziate, per il riconoscimento legale definitivo delle sezioni di primo ciclo e per la modifica delle norme sulle dimensioni delle sedi di scuola media.

Il superamento dei corsi attitudinali e di base nel secondo biennio di scuola media potrà invece implicare nuovi costi, a dipendenza della modalità sostitutiva di questi corsi attorno alla quale si riuscirà a consolidare un consenso maggioritario. Al di là dei primi anni inerenti alla sperimentazione, finanziata tramite risorse reperite internamente al DECS, tali costi non sono oggi quantificabili e la loro copertura dovrà quindi essere attuata riorientando risorse attualmente allocate altrimenti o facendo capo ai nuovi compiti. Le norme contenute

nella presente legge sono comunque generiche e lasciano aperte diverse possibilità per organizzare il superamento del sistema dei livelli, le quali hanno implicazioni finanziarie diverse tra loro. Anche la progressione nel tempo dei costi dipenderà dall'entrata in vigore scaglionata della riforma, ritenuto che in base al rapporto di maggioranza 8205 parz. R1 del 30 gennaio 2023 il Gran Consiglio ha comunque espresso la volontà di giungere ad un'implementazione generalizzata del superamento dei livelli per l'anno scolastico 2026/2027 in III classe e per quello successivo in IV classe, in modo che a giugno 2028 tutti gli allievi della Scuola media ticinese possano ricevere la licenza senza la menzione dei livelli.

10. Atti parlamentari

Contestualmente all'accoglimento della nuova legge è possibile evadere alcuni atti parlamentari e un atto popolare.

10.1. Mozione presentata il 14 marzo 2022 da Massimiliano Ay e conf. "Una via pragmatica per superare i livelli alla scuola media"

Con questa mozione si chiede di abolire il sistema dei livelli alla scuola media e si chiede di sostituirlo con forme didattiche che permettano di seguire da vicino tutti gli allievi, sia quelli più bravi che quelli con potenzialità ancora da sviluppare. Per la III media si invita a prevedere la sostituzione di parte delle ore di tedesco e matematica con ore di laboratorio, a metà classe e per gruppi eterogenei, mentre per la IV media si invita a prevedere, sempre a matematica e tedesco, o un sistema di rotazione di opzioni a metà classe, oppure un tronco Comune a cui affiancare delle opzioni di pari valore, liberamente scelte dagli allievi, orientate a degli approfondimenti tematici. La scelta delle opzioni non dovrà essere usata come criterio per l'accesso alle diverse scuole postobbligatorie, garantendo come principio inderogabile le medesime opportunità di orientamento e approfondimento per ciascun allieva/o.

Con la nuova impostazione proposta dalla nuova legge i principi proposti con la mozione sono sostanzialmente accolti, mentre nella declinazione pratica delle scelte le ipotesi dei mozionanti vengono sostanzialmente soddisfatte, anche se con un'organizzazione diversa.

La mozione può essere considerata accolta nei suoi principi.

10.2. Iniziativa popolare del 31 marzo 2022 presentata nella forma elaborata "Per il superamento della separazione degli allievi nella scuola media – Basta livelli nella scuola media"

Con questo atto popolare, riuscito con 7'650 firme a sostegno, si chiede che la LSM venga modificata su alcuni punti, segnatamente fissando il principio secondo il quale l'insegnamento avviene sempre per gruppi eterogenei di allievi, abolendo il principio dei livelli nel ciclo di orientamento, prevedendo il principio secondo il quale le scelte concernenti le opzioni spettano all'allievo e ai genitori (sentito il parere del Consiglio di classe) e definendo le regole di passaggio dall'obbligo al postobbligo nei diversi regolamenti degli ordini scolastici del postobbligo. Secondo l'iniziativa questi principi andrebbero implementati mediante un progetto pilota per tre anni e poi generalizzati. La fase pilota andrebbe seguita da un gruppo d'accompagnamento e poi valutata da un ente esterno.

La legge oggetto del messaggio qui in esame recepisce in parte le proposte dell'iniziativa popolare, in particolare l'articolo 52 che recita:

Art. 52 – Organizzazione dell'insegnamento

¹Il primo biennio, di osservazione, si propone di scoprire e sviluppare ad opera dei docenti e degli orientatori le qualità di ogni allievo e di favorirne l'orientamento scolastico. Il secondo biennio, di orientamento, si propone invece di dare agli allievi la possibilità di valutare le loro capacità e di definire i loro interessi scolastici e professionali.

²A tal fine l'insegnamento comprende lezioni ordinarie, laboratori a metà classe per gruppi eterogenei, giornate/settimane progetto e, nel secondo biennio, anche lezioni in codocenza e opzioni.

³Le opzioni sono scelti dagli allievi e dai genitori, sentito il consiglio di classe; essi possono essere modificati anche nel corso dell'anno scolastico.

Al cpv. 2 viene accolto il principio secondo il quale l'insegnamento avviene con tutta la classe o per gruppi eterogenei di allievi, anche se vengono specificate le diverse forme di insegnamento possibili. Al cpv. 3 si precisa chiaramente che in caso di opzioni esse sono scelte liberamente da allievi e famiglie, come proposto dall'iniziativa per l'articolo 15 LSM. La divisione strutturale degli allievi del sistema a livelli viene quindi abbandonata e sostituita da forme di insegnamento che mettono al centro il sostegno degli allievi e la loro scelta in vista del percorso postobbligatorio.

Il principio proposto per l'articolo 17 cpv. 2 LSM è già stato implementato per via di regolamento dallo scrivente Consiglio con effetto a partire da giugno/settembre 2023, siccome il principio era condiviso e l'attuale contesto legale non lo impediva.

L'iniziativa può quindi essere considerata in gran parte accolta.

10.3. Iniziativa parlamentare elaborata presentata il 20 giugno 2022 da Alessandro Speziali e conf. per il Gruppo PLR per la modifica della Legge sulla scuola media (Per una scuola media capace di includere e di orientare)

Con questo atto parlamentare si chiede che la LSM venga modificata su alcuni punti, segnatamente prevedendo che nel secondo biennio l'insegnamento comprenda, oltre alle parti comuni a tutti gli allievi, una parte differenziata liberamente scelta dagli allievi, con alcune ore di corsi di approfondimento e di applicazione in III e IV in alcune materie e con delle opzioni di approfondimento e di orientamento. Per il passaggio dalla scuola media alle scuole medie superiori senza esame di ammissione è abbandonato il criterio della frequenza dei corsi attitudinali, ma è mantenuto il principio della necessità di aver raggiunto un certo profitto scolastico. L'atto parlamentare indica poi dei suggerimenti, che tuttavia non vengono proposti in termini di modifiche di legge.

Con l'impostazione del secondo biennio di scuola media proposta dalla nuova legge, i principi del superamento del sistema dei livelli e del passaggio al postobbligo sulla base di alcuni criteri inerenti al profitto degli allievi proposti con l'iniziativa sono sostanzialmente accolti, mentre non viene accolto il principio di codificare alcune ore di corsi di approfondimento e di applicazione. La sperimentazione decisa sulla base del messaggio n. 8205 prevede in ogni caso un riferimento a elementi opzionali, da organizzare con flessibilità nell'ambito dell'insegnamento in codocenza di matematica e tedesco nel corso del biennio di orientamento.

L'iniziativa può essere considerata parzialmente accolta.

10.4. Iniziativa parlamentare elaborata presentata il 19 settembre 2022 da Alessio Ghisla e conf. per il Gruppo PPD+GG (Il Centro) per la modifica della Legge sulla scuola media (Modifica di alcuni articoli della Legge sulla scuola media (per una

scuola che valorizzi e metta al centro allieve e allievi; indirizzi specifici, doposcuola e licenza non discriminatoria)

Con questo atto parlamentare si chiede che la LSM venga modificata su alcuni punti, segnatamente prevedendo almeno per la IV classe tre indirizzi opzionali sia per matematica (“applicativo”, “tecnologico” e “astratto”) sia per tedesco (“cultura e studio della lingua”, “consolidamento e usi quotidiani”, “cultura e comunicazione”). Oltre a questo si chiede una licenza di scuola media formalmente uguale per tutti, lasciando alle norme sul settore postobbligatorio il compito di precisare i criteri di ammissione, ma per il passaggio dalla scuola media alle scuole medie superiori senza esame di ammissione è mantenuto il principio della necessità di aver raggiunto un certo profitto scolastico. L’atto parlamentare chiede anche una generalizzazione e un potenziamento delle lezioni supplementari e dei corsi di recupero per gli allievi che lo richiedano o che ne abbiano necessità.

Con l’impostazione del secondo biennio di scuola media proposta dalla nuova legge, i principi del superamento del sistema dei livelli, della licenza di scuola media unica e del passaggio al postobbligo sulla base di alcuni criteri inerenti al profitto degli allievi proposti con l’iniziativa sono sostanzialmente accolti, mentre non viene accolto il principio di codificare almeno per la IV classe tre indirizzi opzionali sia per matematica che per tedesco. La sperimentazione decisa sulla base del messaggio n. 8205 prevede in ogni caso un riferimento a elementi opzionali, da organizzare con flessibilità nell’ambito dell’insegnamento nel corso del biennio di orientamento. Per ragioni finanziarie non è nemmeno possibile accogliere la generalizzazione e il potenziamento delle lezioni supplementari e dei corsi di recupero per gli allievi che lo richiedano o che ne abbiano necessità, questione che potrà se del caso essere ripresa in futuro.

L’iniziativa può essere considerata parzialmente accolta.

10.5. Iniziativa parlamentare elaborata presentata il 19 settembre 2022 da Angelica Lepori Sergi e conf. per MPS-POP-Indipendenti per la modifica di alcuni articoli della Legge sulla scuola media

Con questo atto parlamentare si chiede che la LSM venga modificata su alcuni punti, segnatamente prevedendo opzioni specifiche e opzioni complementari a partire dalla II classe. Oltre a questo si chiede la sostituzione della licenza di scuola media con un attestato, la soppressione di criteri cantonali di accesso alle scuole postobbligatorie, la soppressione della differenziazione curricolare e la sua sostituzione con misure di pedagogia speciale, la limitazione delle sedi di scuola media ad un massimo di 400 allievi senza eccezioni e la riduzione del numero massimo di allievi per sezione da 22 a 18.

Con l’impostazione del secondo biennio di scuola media proposta dalla nuova legge, il principio del superamento del sistema dei livelli, che soggiace ad alcune delle proposte specifiche dell’atto parlamentare, è sostanzialmente accolto. Non vengono tuttavia accolti i principi inerenti all’introduzione di opzioni specifiche e opzioni complementari a partire dalla II classe (modello liceale), la sostituzione della licenza di scuola media con un attestato, la soppressione di criteri cantonali di accesso alle scuole postobbligatorie, la soppressione della differenziazione curricolare, la limitazione delle sedi di scuola media ad un massimo di 400 allievi senza eccezioni e la riduzione del numero massimo di allievi per sezione da 22 a 18.

L’iniziativa può essere considerata respinta.

10.6. Mozione presentata il 19 settembre 2022 da Angelica Lepori Sergi e conf. per MPS-POP-Indipendenti “Condizioni di passaggio dalla Sme alle scuole professionali o a quelle medie superiori”

Con questo atto parlamentare si chiede la modifica delle disposizioni di legge e dei regolamenti affinché vengano soppressi i criteri cantonali di accesso alle scuole postobbligatorie.

L'atto parlamentare non viene accolto, poiché si ritiene adeguato mantenere dei criteri di passaggio dalla scuola media alle scuole medie superiori, rispettivamente alle scuole professionali di maturità.

11. Conclusioni

La nuova legge che il Consiglio di Stato vi chiede di adottare è l'ultimo tassello di un processo iniziato con l'adozione del concordato HarmoS, continuato con le riforme inerenti alla formazione di base e alla formazione continua dei docenti, con l'adozione del nuovo Piano di studio della scuola dell'obbligo e la sua implementazione, con il blocco del progetto “La scuola che verrà” e l'adozione del messaggio 7704. La nuova legge riprende in larga parte testi già esistenti, li sistematizza in un contesto unico e conferisce alla scolarizzazione obbligatoria un'unitarietà de jure che di fatto il nostro Cantone già conosce. Contestualmente vengono recepiti nella nuova legge alcune novità a carattere scolastico e i principi definiti nel quadro del progetto di riordino delle competenze Cantone/comuni “Ticino 2020”.

Raccomandando al Gran Consiglio l'adozione della presente proposta, vogliate gradire, signora presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8269 del 29 marzo 2023

Disegno di

**Legge
delle scuole dell'obbligo
(LSO)
del**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8269 del 29 marzo 2023,

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali

Principi generali

Art. 1

¹La scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la scuola media sono scuole dell'obbligo. Il primo anno della scuola dell'infanzia è facoltativo.

²La scuola dell'infanzia e la scuola elementare sono comunali, la scuola media è cantonale.

³Nell'ambito delle finalità stabilite dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990, le scuole dell'obbligo favoriscono il processo di socializzazione del bambino, sviluppando le sue facoltà motorie, affettive e cognitive, rispettivamente assicurano all'allievo una valida formazione morale, culturale e civica di base e la possibilità di scelte e di orientamenti scolastici in conformità con le sue attitudini e con i suoi interessi.

⁴Le scuole dell'obbligo agiscono nel rispetto delle particolarità individuali degli allievi. La scuola media tiene inoltre conto delle caratteristiche intellettuali, fisiche e affettive del preadolescente.

⁵Scuola e famiglia collaborano al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, adottando modalità specifiche al proprio ruolo.

Ordinamento e cicli

Art. 2

¹La scuola elementare prosegue l'opera educativa svolta dalla scuola dell'infanzia e la scuola media quella svolta dalla scuola elementare.

²Le scuole dell'obbligo sono organizzate in tre cicli:

- d) il primo ciclo, che comprende la scuola dell'infanzia e i primi due anni di scuola elementare;
- e) il secondo ciclo, che comprende gli ultimi tre anni della scuola elementare;
- f) il terzo ciclo, che comprende gli anni di scuola media.

TITOLO II
Scuole comunali

Capitolo primo
In generale

Istituti scolastici e accreditamento

Art. 3

¹I municipi costituiscono gli istituti scolastici comunali, comprendenti scuola dell'infanzia e scuola elementare. Gli istituti scolastici comunali necessitano dell'accreditamento cantonale.

²L'accreditamento viene concesso dal Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento competente qualora siano adempiuti i criteri inerenti alla dimensione minima giusta l'articolo 4, alla conformità dell'infrastruttura giusta l'articolo 5 e ai requisiti del personale giusta l'articolo 17.

³Il regolamento definisce la procedura di accreditamento, il sistema di verifica del mantenimento dei criteri costitutivi nel tempo, la procedura d'intervento in caso di mancata ottemperanza e la procedura di revoca; esso può prevedere l'adozione di sistemi di controllo della qualità.

⁴Gli istituti scolastici comunali instaurano legami con il contesto locale e sviluppano la sensibilità degli allievi verso i problemi della comunità e delle istituzioni comunali e regionali.

Dimensione minima

Art. 4

¹Gli istituti scolastici comunali hanno una dimensione minima che prevede il rispetto di almeno due delle seguenti condizioni:

d) disporre di almeno 7 sezioni;

e) essere frequentati da almeno 150 allievi;

f) avere una popolazione generale di riferimento di almeno 2'500 abitanti.

²Il rispetto di queste condizioni deve essere ragionevolmente garantito nel tempo. Se ciò non fosse il caso il Consiglio di Stato invita il Comune a prevedere un accorpamento con istituti scolastici vicini definendo condizioni per il mantenimento dell'accreditamento.

Infrastruttura

Art. 5

¹I comuni mettono a disposizione degli istituti scolastici comunali edifici, locali, strutture esterne, arredamento e materiali didattici necessari.

²In materia di edilizia scolastica i servizi cantonali assicurano la loro consulenza ai comuni che ne fanno richiesta.

³In caso di necessità il Consiglio di Stato può ordinare ai comuni la costruzione di edifici scolastici, la loro ristrutturazione, il loro ampliamento o interventi di miglioria quali condizioni per il mantenimento dell'accreditamento.

⁴I municipi e le direzioni degli istituti comunali mettono a disposizione della scuola speciale le aule necessarie per organizzare la scolarizzazione di allievi in classi ad effettivo ridotto e collaborano con il Dipartimento nella sistemazione logistica dei servizi specialistici.

Garanzia di frequenza

Art. 6

¹I municipi garantiscono a tutti gli allievi domiciliati o residenti nel comune la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia, riservate le particolarità ad essa specifiche, e la scuola elementare.

²Quando gli allievi sono poco numerosi e non consentono l'istituzione di sezioni di scuola dell'infanzia o elementare, i municipi interessati devono attivarsi affinché essi vengano

ammessi nella corrispondente scuola di un istituto vicino; in tal caso fra i comuni coinvolti è stipulata una convenzione e nei casi controversi la decisione spetta al Dipartimento.

Luogo di frequenza

Art. 7

¹Gli allievi delle scuole dell'infanzia e elementari pubbliche sono tenuti a frequentare l'istituto del loro Comune di residenza.

²I comuni hanno la facoltà, per giustificati motivi, di accogliere nei propri istituti allievi residenti in altri comuni o di garantire la frequenza dei propri allievi presso istituti di altri comuni.

³Nei casi di cui al capoverso 2 il trasferimento deve essere autorizzato dal Comune di residenza, dagli ispettorati interessati e dal Comune di accoglienza. Il Comune di residenza è tenuto a rimborsare al Comune di accoglienza le spese di scolarizzazione e ad assumersi le spese di trasporto.

⁴Gli allievi che per giustificati motivi risiedono in comuni diversi da quello in cui sono domiciliati hanno il diritto di frequentare gratuitamente la scuola dell'infanzia e la scuola elementare del Comune di residenza. In questo caso il comune di domicilio è tenuto a rimborsare le spese di scolarizzazione al Comune di residenza.

Sezioni con doppio docente

Art. 8

I municipi possono affidare sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare a due docenti contitolari nei limiti fissati dal regolamento.

Capitolo secondo

Ordinamento

Formazione delle sezioni

Art. 9

I municipi, dopo aver consultato gli ispettorati, decidono in vista del nuovo anno scolastico il numero di sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare dei loro istituti (ordinamento) nei limiti delle disposizioni inerenti al numero di allievi per sezione. Essi decidono pure se affidare le sezioni a un docente o a due docenti contitolari.

Competenze cantonali

Art. 10

¹Le decisioni di cui all'articolo 9 devono essere comunicate al Dipartimento; il regolamento definisce la procedura.

²Il Consiglio di Stato, se le disposizioni vigenti non sono rispettate, può imporre delle modifiche all'ordinamento su richiesta del Dipartimento; se necessario esso può pure limitare il numero di sezioni con docenti contitolari.

Capitolo terzo

Operatori e organi scolastici

Sezione 1

Operatori e organi scolastici cantonali

Generalità

Art. 11

Le competenze degli operatori e degli organi scolastici cantonali di promovimento, coordinamento e vigilanza delle scuole dell'obbligo di cui all'articolo 11 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc) sono definite dal regolamento.

Sezione 2

Organi scolastici comunali**Generalità****Art. 12**

Sono organi scolastici comunali:

- a) il Municipio;
- b) la direzione di istituto.

Compiti dei municipi**Art. 13**

¹I municipi, oltre a svolgere i compiti stabiliti dalla presente legge, collaborano con gli organi scolastici cantonali mediante la vigilanza di loro competenza sulle scuole dell'infanzia ed elementari e nella promozione di iniziative intese al loro miglioramento.

²I municipi vigilano in particolare:

- a) sulla frequenza degli allievi;
- b) sul rispetto degli orari scolastici;
- c) sulla buona conservazione di immobili, arredi, materiali e spazi a disposizione della scuola;
- d) sui servizi scolastici;
- e) sull'igiene e sulla pulizia dei locali;
- f) sulle condizioni di accesso alle sedi scolastiche.

Commissione scolastica**Art. 14**

¹Per lo svolgimento dei compiti stabiliti dall'articolo 13 i municipi possono avvalersi di una commissione scolastica.

²La commissione scolastica si compone di persone qualificate, scelte anche al di fuori del comune.

³I membri della direzione di istituto, i docenti e le persone ad essi legate da vincoli di parentela indicati dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) non possono far parte della commissione scolastica. La partecipazione dei membri della direzione di istituto e dei docenti alle riunioni può aver luogo, su invito o richiesta, a titolo consultivo.

⁴Oltre a quanto stabilito dall'articolo 13, la commissione scolastica, se istituita, può essere chiamata ad esaminare preliminarmente eventuali regolamenti scolastici.

Visite nelle scuole**Art. 15**

¹I membri dei municipi e delle commissioni scolastiche possono visitare le sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare.

²Essi non hanno competenza sull'insegnamento.

Direzione di istituto**Art. 16**

¹I compiti del direttore e del vicedirettore sono stabiliti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento.

²Il Municipio ha la facoltà di assegnare loro altri compiti purché non pregiudichino quelli di cui al capoverso 1.

³I direttori partecipano alle commissioni circondariali e si riuniscono regolarmente in collegio (conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali) per l'esame di questioni di ordine pedagogico e organizzativo.

Capitolo quarto

Requisiti, formazione e assunzione del personale scolastico

Requisiti del personale scolastico

Art. 17

¹I requisiti del direttore, del vicedirettore e dei docenti sono stabiliti dal regolamento.

²Il rispetto dei requisiti per tutto il personale è condizione per il mantenimento dell'accreditamento.

Nomina e incarico

Art. 18

¹La nomina ha luogo con un grado d'occupazione:

- a) del 100% per i docenti titolari;
- b) del 50% per i docenti contitolari;
- c) tra il 50% e il 100% per i vicedirettori e i docenti di materie speciali;
- d) del 100% per i direttori. In caso di direzione di istituto secondo l'articolo 27 capoverso 2 lettere b e c LSc, l'ispettorato può autorizzare una riduzione massima del 20%.

²L'atto di nomina del direttore, del vicedirettore e del docente è redatto dal Municipio ed è ratificato dall'ispettorato.

³L'incarico del docente durante l'anno scolastico è attribuito quando il posto si rende vacante prima del 31 gennaio; dopo tale data si procede alla designazione di un supplente.

⁴Fatti salvi i capoversi 1-3, l'ispettorato può eccezionalmente autorizzare per il periodo massimo di un anno una divisione diversa del tempo di lavoro tra due docenti contitolari.

⁵Le disposizioni inerenti al rapporto d'impiego dei docenti si applicano anche ai direttori e ai vicedirettori ai quali sono attribuiti compiti di insegnamento.

⁶La sede di servizio del personale operante in più istituti convenzionati è stabilita nella convenzione.

Assunzione del personale e norme applicabili

Art. 19

¹La nomina e l'incarico dei docenti, dei direttori e dei vicedirettori degli istituti compete ai municipi e avviene sulla base di un pubblico concorso.

²Al concorso, alla nomina e all'incarico dei docenti è applicabile la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD); il testo del bando di concorso deve essere sottoposto per approvazione all'ispettorato, che provvede alla sua pubblicazione o al rinvio al Municipio per eventuali modifiche.

³La nomina e l'incarico dei docenti hanno luogo su rapporto dell'ispettorato e preavviso del direttore, la nomina e l'incarico dei direttori e dei vicedirettori hanno luogo su rapporto e preavviso dell'ispettorato.

⁴Le disposizioni riguardanti la procedura e i tempi di trasmissione degli atti di concorso sono stabilite dal regolamento.

Supplenze

Art. 20

Per sopperire alle assenze dei docenti si ricorre in linea di principio a un supplente, la cui designazione spetta al Municipio, che può delegarla alla direzione di istituto.

Pratica professionale

Art. 21

¹I comuni collaborano alla formazione dei docenti e alla ricerca pedagogica, mettendo a disposizione del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) sezioni comunali di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, in particolare per lo svolgimento della pratica professionale e per le ricerche.

²La SUPSI può sottoscrivere convenzioni con le autorità interessate.

Capitolo quinto

Scuola dell'infanzia

Sezione 1

Organizzazione

Durata

Art. 22

La scuola dell'infanzia accoglie gli allievi dai tre ai sei anni di età in tre classi della durata di un anno ciascuna.

Composizione delle sezioni

Art. 23

¹Le sezioni di scuola dell'infanzia comprendono allievi di diversi livelli di età.

²Esse non possono contare meno di 11 né più di 25 allievi. In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe a questi limiti.

³I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi, del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della regione.

Sezione 2

Ammissione e percorso scolastico

Ammissione

Art. 24

¹Sono ammessi alla scuola dell'infanzia gli allievi residenti nel circondario dell'istituto scolastico che all'apertura della scuola hanno compiuto il terzo anno di età entro il 31 luglio. In deroga a questo termine possono essere ammessi, su richiesta motivata dell'autorità parentale, anche gli allievi che compiono il loro terzo anno d'età entro il 30 settembre.

²Devono essere ammessi alla scuola dell'infanzia gli allievi residenti nel circondario dell'istituto scolastico astretti all'obbligo scolastico in base alla legge della scuola del 1° febbraio 1990.

³L'iscrizione avviene prima dell'inizio dell'anno scolastico.

⁴Eccezioni all'ammissione degli allievi di tre anni sono possibili per giustificati motivi e con il preavviso favorevole del Dipartimento.

⁵Sono ammessi nel corso del primo anno di scuola dell'infanzia già iniziato solo gli allievi di tre anni che già frequentano la scuola in altri istituti; la loro ammissione è subordinata alla disponibilità di posti nelle sezioni già istituite.

Percorso scolastico

Art. 25

¹Al termine di un anno scolastico gli allievi passano alla classe successiva; il regolamento stabilisce le eccezioni.

²Gli allievi che manifestano competenze significativamente più elevate possono fruire di un'accelerazione del curriculum scolastico nei limiti definiti dal regolamento.

³Gli allievi che per motivi non dipendenti dal profitto scolastico hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola dell'infanzia obbligatoria possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettorato.

⁴Gli allievi provenienti da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altri paesi sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dall'ispettorato.

Sezione 3

Orari e piani di studio

Orario scolastico degli allievi

Art. 26

¹L'orario settimanale è di 32 unità didattiche nelle scuole con refezione; il regolamento definisce l'orario settimanale nelle scuole senza refezione.

²L'orario giornaliero di apertura e di chiusura è stabilito dai municipi ed è approvato dall'ispettorato.

Piano di studio

Art. 27

Il piano di studio della scuola dell'infanzia stabilisce segnatamente principi generali dell'impostazione pedagogica, criteri organizzativi generali, aree educative e relativi obiettivi.

Sezione 4

Aiuti particolari

Docenti di appoggio

Art. 28

¹Il Municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare.

²Nelle sezioni con più di 20 allievi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l'anno scolastico. Un'eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del Municipio può essere autorizzata dal Dipartimento se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

³Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i municipi di delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio rifondendo a quest'ultimo la loro quota parte delle spese.

Capitolo sesto **Scuola elementare**

Sezione 1 **Organizzazione**

Durata **Art. 29**

La scuola elementare accoglie gli allievi dai sei ai undici anni di età ed è organizzata in cinque classi della durata di un anno ciascuna.

Composizione delle sezioni **Art. 30**

¹Le sezioni di scuola elementare non possono contare meno di 11 né più di 25 allievi.

²In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può consentire deroghe ai limiti di cui al capoverso 1.

³I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi.

⁴Il regolamento stabilisce effettivi differenziati per monoclasse e pluriclassi.

Sezione 2 **Ammissione e percorso scolastico**

Ammissione **Art. 31**

¹Sono ammessi alla scuola elementare gli allievi residenti nel circondario che hanno terminato la scuola dell'infanzia.

²L'iscrizione avviene prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Percorso scolastico **Art. 32**

¹Al termine di ogni anno scolastico gli allievi passano alla classe successiva; il regolamento stabilisce le eccezioni.

²Gli allievi che manifestano competenze significativamente più elevate possono fruire di un'accelerazione del curriculum scolastico nei limiti definiti dal regolamento.

³Gli allievi che per motivi non dipendenti dal profitto scolastico hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola elementare possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettorato.

⁴Gli allievi provenienti da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altri paesi sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dall'ispettorato.

Sezione 3 **Orari e piani di studio**

Orario scolastico degli allievi **Art. 33**

¹L'orario settimanale è di 32 unità didattiche.

²L'orario giornaliero di apertura e di chiusura è stabilito dai municipi ed è approvato dall'ispettorato.

Piano di studio

Art. 34

Il piano di studio della scuola elementare tiene conto degli standard nazionali di formazione e stabilisce segnatamente principi generali dell'impostazione pedagogica, criteri organizzativi generali, obiettivi delle discipline di insegnamento e loro tempi di attuazione.

Sezione 4

Discipline e aiuti particolari

Materie speciali

Art. 35

Salvo eccezioni autorizzate dall'ispettorato, l'insegnamento delle arti plastiche, dell'educazione musicale e dell'educazione fisica è impartito da un docente con preparazione specifica.

Docente di appoggio

Art. 36

¹Il Municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.

²Nelle sezioni monoclasse con più di 22 allievi, nelle sezioni biclasse con più di 20 allievi e nelle sezioni con tre o più classi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l'anno scolastico che coadiuva il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali. Un'eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del Municipio può essere autorizzata dal Dipartimento se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

³Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i municipi di delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio rifondendo a quest'ultimo la loro quota parte delle spese.

Capitolo settimo

Servizi scolastici e offerte particolari

Sezione 1

Servizi educativi

Servizio di sostegno pedagogico

Art. 37

¹Il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare è organizzato in gruppi ed è costituito da:

- a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del funzionamento del servizio;
- b) docenti di sostegno pedagogico;
- c) logopedisti;
- d) psicomotricisti;
- e) altre figure professionali, secondo necessità.

²Il personale è assunto dal Consiglio di Stato; per i docenti di sostegno pedagogico i comuni assicurano la sistemazione logistica e il materiale d'uso.

³Il Consiglio di Stato definisce il fabbisogno di personale del gruppo e i comprensori di attività.

⁴I comuni possono richiedere a loro spese dei potenziamenti del servizio sulla base di una convenzione pluriennale con il Cantone.

Unità scolastiche differenziate

Art. 38

¹Allo scopo di seguire gli allievi che presentano forme di disagio alle quali il contesto delle scuole elementari non è in grado di rispondere nel quadro di una scolarizzazione regolare, sono organizzate su base regionale delle unità scolastiche differenziate

²Il personale è assunto dal Consiglio di Stato e i comuni assicurano la sistemazione logistica e il materiale d'uso.

³Il Consiglio di Stato definisce segnatamente la specificità di questa offerta, i comprensori di frequenza, il fabbisogno di personale e la sua organizzazione.

⁴I comuni possono richiedere a loro spese dei potenziamenti del servizio sulla base di una convenzione pluriennale con il Cantone.

Doposcuola

Art. 39

¹Per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, il Municipio istituisce il doposcuola, che è un servizio educativo extrascolastico aperto agli allievi delle scuole elementari al di fuori delle ore di lezione e/o del calendario scolastico.

²Le spese sono a carico del comune. Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

Scuola dell'infanzia a orario prolungato

Art. 40

¹Per rispondere a particolari esigenze dei bambini o delle famiglie, il Municipio istituisce sezioni di scuola dell'infanzia a orario prolungato, che è un servizio extrascolastico socio-educativo al di fuori delle ore di lezione e/o del calendario scolastico.

²Le spese sono a carico del comune. Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

Sezione 2

Servizi organizzativi

Trasporti scolastici

Art. 41

¹I municipi organizzano i trasporti scolastici necessari quando il tragitto casa-scuola è causa di notevole disagio per gli allievi.

²In casi particolari il Dipartimento può renderne obbligatoria l'organizzazione.

Refezioni scolastiche

Art. 42

¹I municipi istituiscono di regola refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole dell'infanzia e possono istituirle per gli allievi delle scuole elementari.

²Per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno deve essere comunque garantita un'adeguata possibilità di refezione.

³Nelle scuole dell'infanzia la refezione è parte integrante dell'attività educativa e il docente titolare ne è responsabile. Gli istituti scolastici definiscono le soluzioni organizzative per consentire nella misura del possibile ai docenti di usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti per il lavoro che dura tra le sette e le nove ore giornaliere. Il Municipio può assumere una persona con adeguati requisiti di idoneità che affianchi il docente titolare.

⁴La refezione alla scuola dell'infanzia è facoltativa per gli allievi che frequentano l'anno facoltativo.

⁵Nelle scuole elementari il Municipio può affidare la sorveglianza della refezione sia a docenti sia ad altre persone con adeguati requisiti di idoneità.

Periodi di scuola fuori sede

Art. 43

I municipi possono organizzare periodi di scuola fuori sede.

Oneri finanziari

Art. 44

¹Le spese per i servizi organizzativi sono a carico dei comuni.

²Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie in base a quanto disposto dal regolamento.

Sezione 3

Offerte scolastiche particolari

Sezioni di primo ciclo

Art. 45

¹Allo scopo di mantenere gli allievi nel loro contesto sociale, gli istituti scolastici siti nelle zone discoste del Cantone possono proporre l'istituzione di sezioni di primo ciclo anziché sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, le quali accolgono allievi giusta l'articolo 2 capoverso 2 lettera a. L'autorizzazione compete al Dipartimento.

²Il Consiglio di Stato definisce segnatamente la specificità di questa offerta, nonché il fabbisogno e i requisiti del personale docente.

³Le disposizioni inerenti alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare si applicano per analogia.

TITOLO III

Scuola media

Capitolo primo

In generale

Istituti scolastici

Art. 46

¹Il Consiglio di Stato costituisce gli istituti scolastici di scuola media ai sensi della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc). Il Dipartimento ne determina i comprensori.

²Un istituto di scuola media deve avere un minimo di 200 allievi; deroghe sono ammesse in via eccezionale, segnatamente nelle zone rurali, quando il numero minimo di allievi fosse raggiungibile solo allargando eccessivamente il comprensorio.

Infrastruttura

Art. 47

¹Il Consiglio di Stato definisce per regolamento i parametri per la costruzione delle sedi di scuola media.

²Ogni sede deve comprendere:

- a) servizi amministrativi e parascolastici;
- b) aule di classe e aule per l'insegnamento delle materie scientifiche e per gli insegnamenti speciali;
- c) locali per le attività tecnico-manuali, artistiche e per l'educazione alimentare;
- d) attrezzature sportive interne e esterne;
- e) biblioteca e spazi multiuso;
- f) ristorante scolastico.

³L'acquisizione da parte del Cantone delle aree destinate alla costruzione delle sedi di scuola media è considerata di pubblica utilità.

Durata**Art. 48**

¹La scuola media accoglie gli allievi dai undici ai quindici anni di età ed è organizzata in quattro classi della durata di un anno ciascuna.

²Gli allievi possono rimanere nella scuola media fino a diciassette anni compiuti.

Composizione delle sezioni**Art. 49**

Le sezioni di scuola media, salvo casi di forza maggiore, non devono avere più di 22 allievi.

Ammissione**Art. 50**

¹Devono essere ammessi alla scuola media gli allievi residenti nel circondario che hanno terminato la scuola elementare.

²L'iscrizione avviene prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Percorso scolastico**Art. 51**

¹Al termine di ogni anno scolastico gli allievi passano di principio alla classe successiva; il regolamento stabilisce le eccezioni.

²Gli allievi che hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola media possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione del Dipartimento.

³Gli allievi provenienti da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altri paesi sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dal Dipartimento.

Organizzazione dell'insegnamento**Art. 52**

¹Il primo biennio, di osservazione, si propone di scoprire e sviluppare ad opera dei docenti e degli orientatori le qualità di ogni allievo e di favorirne l'orientamento scolastico. Il secondo biennio, di orientamento, si propone invece di dare agli allievi la possibilità di valutare le loro capacità e di definire i loro interessi scolastici e professionali.

²A tal fine l'insegnamento comprende lezioni ordinarie, laboratori a metà classe per gruppi eterogenei, giornate/settimane progetto e, nel secondo biennio, anche lezioni in codocenza e opzioni.

³Le opzioni sono scelte dagli allievi e dai loro genitori.

Aiuti particolari

Art. 53

¹Durante tutta la scuola media ogni allievo riceve l'aiuto necessario per una conveniente scelta scolastica e professionale.

²Gli allievi che incontrano difficoltà scolastiche fruiscono degli interventi previsti dagli articoli 59 e 60.

Licenza, profilo e prove orientative

Art. 54

¹Alla fine della scuola media l'allievo ottiene la licenza di scuola media in base ai criteri definiti dal regolamento; essa permette l'accesso alle scuole postobbligatorie in base ai requisiti relativi alle singole scuole previsti dai regolamenti scolastici.

²Unitamente alla licenza l'allievo ottiene un profilo redatto dal consiglio di classe, nel quale la scuola descrive le sue competenze e consiglia i percorsi nel settore postobbligatorio ritenuti più promettenti in base al profilo.

³Gli allievi che non soddisfano i requisiti di iscrizione a una scuola postobbligatoria possono di regola sostenere un esame di ammissione per accedervi.

⁴Alla fine della scuola media sono organizzate prove orientative cantonali.

Licenza per privatisti

Art. 55

¹La licenza di scuola media può essere ottenuta da allievi privatisti superando un esame organizzato dal Dipartimento.

²Il regolamento definisce i dettagli e il Dipartimento designa al proposito un'apposita commissione d'esame.

Commissione scolastica

Art. 56

¹I comuni di un comprensorio possono istituire una commissione scolastica che collabora con la direzione di istituto per:

- a) il controllo della frequenza degli allievi in età d'obbligo scolastico;
- b) la determinazione dell'orario giornaliero;
- c) l'organizzazione e la sorveglianza del trasporto degli allievi;
- d) la sorveglianza della manutenzione degli stabili e dell'arredamento;
- e) la determinazione delle modalità di uso delle attrezzature scolastiche da parte della popolazione.

²Nelle scuole medie frequentate da allievi di un solo Comune questa funzione è assunta dal Municipio o da una commissione da esso designata.

Capitolo secondo

Orari e piani di studio

Orario scolastico degli allievi

Art. 57

Messaggio n. 8269 del 29 marzo 2023

¹L'orario settimanale è di 33 unità didattiche.

²L'orario giornaliero di apertura e di chiusura è stabilito dalla direzione di istituto ed è approvato dal Dipartimento.

Piani di studio e metodi d'insegnamento

Art. 58

¹I piani di studio e i metodi di insegnamento della scuola media devono mirare particolarmente a:

- a) conferire all'allievo un insieme di conoscenze e competenze che gli permettano di affrontare con sicurezza la formazione scolastica e professionale successiva;
- b) educare l'allievo a partecipare con spirito d'iniziativa e responsabilità all'evoluzione della società;
- c) far conoscere i valori della tradizione culturale ticinese e favorire la comprensione e il rispetto delle altre culture;
- d) stimolare nell'allievo l'interesse per la cultura, il lavoro, l'impegno intellettuale e lo spirito critico;
- e) sviluppare le capacità di ciascuno nel rispetto delle differenze individuali;
- f) favorire lo sviluppo dell'autonomia morale di ogni allievo.

²I piani di studio tengono conto degli standard nazionali di formazione.

Capitolo terzo

Servizi scolastici

Sezione 1

Servizi educativi

Servizio di sostegno pedagogico

Art. 59

¹Il servizio di sostegno pedagogico della scuola media è organizzato in gruppi ed è costituito da:

- a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento;
- b) docenti di sostegno pedagogico;
- c) operatori della differenziazione curricolare;
- d) educatori;
- e) logopedisti;
- f) altre figure professionali, secondo necessità.

²Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale dei gruppi e i comprensori d'attività.

Adattamenti del curriculum scolastico

Art. 60

¹Per gli allievi con importanti problemi di salute viene predisposto un progetto educativo personalizzato, che comprende i necessari sostegni scolastici e l'eventuale esonero da una o più discipline.

²Per gli allievi di tredici e più anni con importanti difficoltà di apprendimento o di adattamento sono predisposte dal Dipartimento, oltre alla differenziazione pedagogica già praticata in classe, misure di differenziazione curricolare attuate con l'esonero da una o più discipline oppure con la parziale sostituzione del piano di studio.

³Gli interventi di cui ai capoversi 1 e 2 hanno lo scopo di favorire il miglior percorso scolastico possibile per l'allievo e il suo orientamento e futuro inserimento professionale; essi avvengono su proposta del servizio di sostegno pedagogico e delle direzioni di istituto.

⁴Il regolamento definisce le modalità di realizzazione, in particolare l'attribuzione del personale all'istituto scolastico, le competenze della direzione di istituto e del servizio di sostegno pedagogico, il coinvolgimento dei docenti, delle altre figure professionali e delle famiglie.

Doposcuola

Art. 61

¹Il doposcuola è un servizio educativo extrascolastico aperto agli allievi delle scuole medie al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico.

²Per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, la direzione di istituto organizza il doposcuola.

³Le spese sono a carico del Cantone; può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

Sezione 2

Servizi organizzativi

Ristoranti scolastici

Art. 62

¹Il Cantone assicura la refezione degli allievi di scuola media impossibilitati a rincasare a mezzogiorno.

²Il costo dei pasti è stabilito dal Consiglio di Stato in maniera uniforme per tutte le sedi ed è a carico delle famiglie.

Trasporti scolastici

Art. 63

¹Il Cantone organizza i trasporti scolastici necessari e ne fissa i parametri nel regolamento.

²È riservata la possibilità di chiedere una partecipazione alle spese alle famiglie degli allievi.

TITOLO IV

Disposizioni varie e finali

Rimedi di diritto

Art. 64

¹Per i rimedi di diritto sono applicabili le disposizioni del titolo undicesimo della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc).

²In materia di licenza di scuola media per privatisti, contro le decisioni della commissione d'esame è dato ricorso al Dipartimento, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Dipartimento competente e regolamenti

Art. 65

¹Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ed emana i regolamenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

²Il corpo insegnante partecipa all'elaborazione dei regolamenti tramite il coinvolgimento da parte del Dipartimento.

Abrogazioni**Art. 66**

Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996;
- b) legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974.

Modifica di atti normativi**Art. 67**

La modifica di atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Disposizione transitoria**Art. 68**

¹Gli istituti scolastici comunali devono essere costituiti e accreditati in base alla presente legge entro un anno dall'entrata in vigore. Fino a quel momento rimangono attivi gli istituti comunali costituiti sulla base della legislazione previgente.

²In caso di difficoltà nell'accredimento di un nuovo istituto scolastico comunale per divergenze tra il Cantone e i comuni interessati quanto al rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 capoverso 2, il Consiglio di Stato prende le misure provvisorie necessarie a garantire la scolarizzazione agli allievi.

³Per i consorzi scolastici il termine di cui al capoverso 1 per sciogliersi e permettere la costituzione degli istituti scolastici comunali secondo la presente legge può essere prorogato dal Consiglio di Stato su istanza dei consorzi o dei comuni, ma al massimo per un anno.

Entrata in vigore**Art. 69**

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Allegato di modifica di atti normativi

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 5

⁵L'obbligo scolastico termina il 31 luglio dell'anno in cui l'allievo compie i 15 anni, a condizione che abbia frequentato 11 anni di scuola dell'obbligo. Il proscioglimento prima della fine dell'anno scolastico può essere concesso per seri motivi dal Dipartimento, ma in ogni caso dopo il compimento del quindicesimo anno d'età.

Art. 7 cpv. 2

²Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie e dai comuni nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari.

Autorità comunale

Art. 9

¹L'autorità comunale in materia scolastica è il municipio. Essa può nominare una commissione scolastica con funzione consultiva.

²Le competenze specifiche dell'autorità e degli organi comunali in materia scolastica sono definite dalla presente legge e dalle leggi speciali.

Art. 10 cpv. 2 lett. h

h) riforma o annulla, su istanza o d'ufficio, le decisioni delle autorità comunali e degli organi scolastici cantonali non conformi ai principi fondamentali del diritto, alle leggi e ai regolamenti scolastici.

Art. 11 cpv. 2 lett. a

a) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettorati, il collegio degli ispettori, le commissioni circondariali e la conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali;

Art. 18 cpv. 4 frase introduttiva e lett. b

Le coperture di cui ai capoversi 1-3 comprendono:

b) la responsabilità civile dello Stato e dei comuni nella loro qualità di proprietari di edifici, piazzali e mobili scolastici nei confronti delle persone incluse nelle coperture dei capoversi 1-3 e dei terzi, come pure la responsabilità civile delle persone incluse nelle coperture dei capoversi 1-3 nei confronti dei terzi.

Modalità di insegnamento

Art. 23a marginale

Art. 24 cpv. 5 e 6

⁵Una scuola costituisce un solo istituto scolastico o è affiliata ad un istituto unitamente ad altre. Le scuole elementari e le scuole dell'infanzia di uno stesso comune o dei comuni convenzionati sono riunite in un solo istituto.

⁶La costituzione degli istituti scolastici è di competenza del Consiglio di Stato per le scuole cantonali e dei municipi per le scuole comunali; gli istituti comunali necessitano dell'accreditamento cantonale.

Messaggio n. 8269 del 29 marzo 2023

Art. 26 cpv. 2 lett. a e cpv. 4 lett. d

a) dai membri della direzione;

(...)

d) discute la relazione annuale della direzione e esprime eventuali osservazioni;

Direzione degli istituti

Art. 27

¹Negli istituti cantonali la direzione è affidata al consiglio di direzione di cui all'art. 34 cpv.1.

²Negli istituti comunali, richiamato l'art. 34 cpv. 3 e 5, la direzione è affidata

a) a un direttore; oppure

b) a una direzione collegiale composta da un direttore coadiuvato da condirettori e/o vicedirettori; oppure

c) a un consiglio di direzione.

Direttore e vicedirettore degli istituti comunali

Art. 30

¹Il direttore e il vicedirettore degli istituti comunali sono nominati dal municipio in base a pubblico concorso.

²Il direttore, salvo eccezioni legali, deve essere nominato a tempo pieno, il vicedirettore deve essere nominato almeno a metà tempo.

Compiti del direttore degli istituti comunali

Art. 31 marginale e lett. b, c e i

b) dirige l'istituto, rispettivamente presiede la direzione o il consiglio di direzione laddove esistono, e ne coordina il lavoro;

c) *abrogata*

(...)

i) *abrogata*

Consiglio di direzione e direzione collegiale

Art. 34

¹Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, di almeno un vicedirettore e di almeno un membro eletto dal collegio dei docenti.

²Il regolamento fissa per gli istituti cantonali il numero dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione eletti dal collegio dei docenti e permette, per rispondere a particolari esigenze dell'istituto, di ripartire tra essi diversamente le competenze fissate dalla legge.

³Negli istituti comunali, se il municipio opta per la creazione di un consiglio di direzione, può prescindere dalla designazione del vicedirettore, ma in tal caso il consiglio di direzione si compone del direttore e di almeno due membri eletti dal collegio dei docenti.

⁴I membri eletti dal collegio dei docenti sono scelti fra il personale insegnante alla fine dell'anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità; essi beneficiano di una riduzione dell'onere d'insegnamento o, laddove ciò non è possibile, di un adeguato compenso.

⁵Negli istituti comunali nei quali la direzione non è affidata al solo direttore, rispettivamente non si è optato per la creazione di un consiglio di direzione, essa è affidata ad una direzione collegiale, composta da un direttore oltre a condirettori e/o vicedirettori.

Compiti della direzione di istituto

Art. 35 marginale e prima frase

Messaggio n. 8269 del 29 marzo 2023

La direzione di istituto, nelle sue diverse forme:

(...)

Art. 36 cpv. 2

Le riunioni sono convocate dal direttore su richiesta della direzione di istituto o di almeno 1/5 dei docenti; esse sono presiedute da un docente designato dal collegio all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 37 cpv. 1 lett. g e cpv. 2

g) discute e approva la relazione annuale sull'andamento dell'istituto presentata dalla direzione di istituto;

(...)

²Il collegio dei docenti elabora un regolamento interno dell'istituto che deve essere approvato dal Dipartimento per le scuole cantonali e dai municipi per le scuole comunali.

Art. 47 cpv. 2

Il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito DFA) ha il compito di conferire l'abilitazione all'insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato.

Art. 47a cpv. 1

Il Dipartimento, rispettivamente i municipi con il supporto del Dipartimento, tenuto conto del fabbisogno di docenti e della disponibilità di docenti abilitati che hanno superato la prova di assunzione, decidono annualmente la parte di ore d'insegnamento da attribuire ai candidati ammessi all'abilitazione presso il DFA.

Art. 52

Il rapporto d'impiego dei docenti, direttori e vicedirettori delle scuole cantonali e comunali è disciplinato dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD).

Disposizioni speciali per le scuole parificate

a) requisiti

Art. 83 marginale, cpv. 2 e 2^{bis}

²Per quanto riguarda l'idoneità dei docenti e dei dirigenti, il piano di studi, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche, le scuole private parificate devono uniformarsi alle disposizioni previste per le scuole pubbliche.

^{2bis}Diversamente dalle scuole pubbliche, le scuole private parificate non sono tenute ad offrire i servizi educativi, il numero massimo di allievi per classe è fissato a 25 e le scuole dell'infanzia ed elementari non sono tenute ad avere i docenti di appoggio obbligatori.

Materiale scolastico

Art. 89a marginale

Ricorso contro le decisioni dei municipi

Art. 94 cpv. 1

¹Contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato.